



Dipartimento di Giurisprudenza  
Cattedra di Diritto Tributario

*Aspetti giuridici e fiscali legati alla liquidazione societaria*

RELATORE  
PROF. Fabio Marchetti

CANDIDATO Carlo Negri  
MATR. 117723

CORRELATORE  
PROF. Andrea Palazzolo

**ANNO ACCADEMICO 2015/2016**

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>5</b>
--------------------------	----------

## **CAPITOLO I**

### **Le cause dello scioglimento delle società**

1. La liquidazione come procedimento generale di estinzione delle società .....	9
2. Lo scioglimento per decorso del termine.....	11
3. Le cause dello scioglimento relative all'oggetto sociale .....	16
4. Scioglimento per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea.....	21
5. La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.....	25
6. Scioglimento per recesso dei soci.....	29
7. Scioglimento per deliberazione dell'assemblea.....	31
8. Le altre cause di scioglimento previste dall'atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge.....	34

## **CAPITOLO II**

### **La liquidazione**

1. La nomina dei liquidatori e le modalità di svolgimento della liquidazione.....	42
2. Le decisioni ex lett. a), c) 2487 c.c. ....	45
3. La mancata convocazione dell'assemblea.....	52
4. Pubblicità dell'atto di nomina dei liquidatori e delle condizioni di liquidazione .....	56
5. La consegna dei beni e dei documenti sociali.....	61

## **CAPITOLO III**

### **Il ruolo dei liquidatori e del collegio sindacale**

1. Poteri e obblighi dei liquidatori.....	69
2. Il ruolo del collegio sindacale nella liquidazione.....	74
3. I sindaci e l'accertamento delle cause di scioglimento.....	83
4. Funzioni ed obblighi dei sindaci durante la liquidazione.....	88

## **CAPITOLO IV**

### **I profili fiscali della liquidazione**

1. L'IVA, l'imposta di registro e il diritto annuale della Camera di commercio .....	92
2. La responsabilità fiscale dei liquidatori.....	100
3. La riforma legislativa del 2014: il cd. decreto semplificazioni.....	110
4. La responsabilità dei soci di società estinte per i debiti tributari .....	115

<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>118</b>
-------------------------	------------

<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>128</b>
--------------------------	------------

## INTRODUZIONE

La liquidazione costituisce una delle modalità attraverso cui una società può estinguersi, in quanto nell'ordinamento giuridico sussistono altri modi di estinzione diversi da tale istituto, quali, ad esempio, la scissione societaria, la fusione, nonché il trasferimento della sede sociale all'estero. Invero, pur non essendo l'unica modalità di estinzione delle società, la liquidazione si attegna come modello generale di estinzione, e si sviluppa attraverso un procedimento complesso, caratterizzato da fasi che il legislatore ha scandito, salvo ipotesi eccezionali, in una sequenza necessarie e non modificabile da parte dei privati. La liquidazione, pertanto, costituisce un procedimento mediante il quale la società si estingue attraverso lo scandirsi di fasi successive quali il verificarsi di una causa di scioglimento, la liquidazione dei rapporti e l'estinzione della società. L'elaborato ha ad oggetto i profili giuridici e fiscali della liquidazione delle società. Esso si suddivide in quattro capitoli: il primo tratta in maniera dettagliata della cause di scioglimento delle società: dopo un paragrafo introduttivo nel quale si descrive la liquidazione come modo generale di estinzione delle società, vengono esaminati lo scioglimento per decorso del termine; le cause dello scioglimento relative all'oggetto sociale; lo scioglimento per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; lo scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale; lo scioglimento per recesso dei soci; lo scioglimento per deliberazione dell'assemblea; le altre cause di scioglimento previste dall'atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge. Il secondo capitolo tratta delle modalità con le quali si svolge la liquidazione attraverso una dettagliata disamina della disciplina codicistica, con particolare attenzione alla nomina ed alle funzioni dei liquidatori. Il terzo capitolo, invece, si sofferma sul ruolo dei liquidatori e del collegio sindacale durante la fase

della liquidazione. Il quarto ed ultimo capitolo, infine, si occupa dei profili fiscali della liquidazione, nonché delle più recenti problematiche giurisprudenziali sul tema, che ineriscono soprattutto alla responsabilità fiscale dei liquidatori, degli amministratori e dei soci: in proposito saranno esaminate le pronunce più rilevanti al fine di dare conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

## **Capitolo primo**

### **Le cause dello scioglimento della società**

#### **1. La liquidazione come procedimento generale di estinzione delle società**

La liquidazione costituisce una delle modalità attraverso cui una società può estinguersi, in quanto nell'ordinamento giuridico sussistono altri modi di estinzione diversi da tale istituto, quali, ad esempio, la scissione societaria, la fusione, nonché il trasferimento della sede sociale all'estero<sup>1</sup>.

Invero, pur non essendo l'unica modalità di estinzione delle società, la liquidazione si atteggia come modello generale di estinzione, e si sviluppa attraverso un procedimento complesso, caratterizzato da fasi che il legislatore ha scandito, salvo ipotesi eccezionali, in una sequenza necessaria e non modificabile da parte dei privati. La liquidazione, pertanto, costituisce un procedimento mediante il quale la società si estingue attraverso lo scandirsi di fasi successive quali il verificarsi di una causa di scioglimento, la liquidazione dei rapporti e l'estinzione della società.

---

<sup>1</sup>Sul tema si v. PAOLONE, *Gli istituti della cessazione aziendale*, Milano, 2008,

L'idea del legislatore, in materia di scioglimento e liquidazione della società, è quella di massimizzare il valore del patrimonio sociale nella maniera più rapida possibile, attraverso la valorizzazione dell'esercizio dell'impresa e del momento gestionale che ad esso è strettamente connesso<sup>2</sup>.

L'obiettivo del legislatore, dunque, è vincolato alla realizzazione del massimo valore possibile del patrimonio nel tempo più breve, al fine di consentire ai soci di ottenere la restituzione in denaro del loro investimento dopo che siano state soddisfatte tutte le pretese dei creditori.

La massimizzazione dei valori presuppone, nell'ottica del legislatore, anche la necessità che vengano monetizzati i valori immateriali del patrimonio, che consistono nel plusvalore che la somma dei beni del patrimonio aziendale acquisisce per il fatto di essere organizzato in una attività di impresa.

Al fine di consentire tale massimizzazione e valorizzazione dei valori aziendali, è possibile che la situazione, nel mentre del realizzo, richieda la continuazione temporanea dell'attività aziendale, onde

---

<sup>2</sup>In tal senso TURELLI, *L'informazione sulla gestione nelle società per azioni in liquidazione*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso IV*, Torino, 2007, 5.

evitare di disperdere i valori aziendali, con grave nocumento per i soci e i creditori.

Per tale ragione, nel corso della liquidazione, non di rado è concessa la gestione provvisoria dell'attività, che, dunque, non è una fase incompatibile con la liquidazione, in quanto si pone come un presupposto della mancata dispersione dei beni aziendali che, altrimenti, sarebbero compromessi<sup>3</sup>.

Un altro profilo rilevante è dato dal fatto che il legislatore ha previsto una disciplina unitaria dello scioglimento che si riferisce a tutte le società di capitali: la grande novità rispetto al passato è costituita dall'applicazione della normativa anche alla società in accomandita semplice e alla società a responsabilità limitata<sup>4</sup>.

L'assetto dato dalla riforma attuata con d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, si presenta più organico e omogeneo, anche se, come è stato osservato, l'omogeneità precettiva «celata dietro la unitarietà normativa [...] è

---

<sup>3</sup>In tal senso FIMMANÒ, *Prove tecniche di esercizio provvisorio riformato*, in *Giur. comm.*, 2007, 759 ss.; ESPOSITO, *La fase dello scioglimento*, in FIMMANÒ (a cura di), *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*<sup>2</sup>, Milano, 2011, 6 s.

<sup>4</sup>NICCOLINI, *La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell'estinzione delle società di capitali. La riforma delle società*, Torino, 2003, 164, ha sostenuto che la disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali si applica anche alle società cooperative in forza del richiamo finale contenuto nell'art. 2519 c.c.



solo apparente o, almeno non è così incisiva, come può sembrare da una prima lettura, visto che è demandato all'interprete il compito di coordinare sistematicamente le norme generali in tema di liquidazione col tipo di volta in volta considerato, e ciò in ragione delle profonde differenze che possono sussistere, in esito alla scelta del modello concreto, tra società di capitali e società a responsabilità limitata»<sup>5</sup>.

Detto in altri termini, la differenziazione tra i tipi sociali, ed in particolare tra s.r.l. e s.p.a., è tale che la disciplina generale della liquidazione riceve precise caratterizzazioni a seconda del tipo societario cui si applica.

---

<sup>5</sup>ESPOSITO, *La fase dello scioglimento*, cit., 8.

## **2. Lo scioglimento per decorso del termine**

Lo scioglimento della società per decorso del termine è la prima causa prevista dal legislatore nell'art. 2484 c.c.. Si tratta di una disposizione che non ha subito alcuna variazione in seguito alla riforma del 2003, ma ciò non significa che l'intervento della novella legislativa abbia lasciato immutate le cose.

Infatti, se da un lato si tratta ancora di una causa di scioglimento comune a tutte le società e ai consorzi, comprese le società personali, la riforma ha posto una nuova problematica, in quanto, in presenza della disposizione di cui all'art. 2328, secondo comma, c.c., secondo il quale l'atto costitutivo delle società per azioni deve indicare la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere, nonché dell'art. 2463 c.c., a norma del quale l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non ne prevede più la durata, alcune questioni che si ponevano in precedenza sono state superate.

Anzitutto, la possibilità che la società di capitale sia costituita a tempo indeterminato esclude che lo scioglimento per decorso del termine debba necessariamente operare per tutte le società, in quanto ciò

sicuramente non si verifica per la società a tempo indeterminato. Non si pongono, poi, nemmeno più le questioni sui rimedi che, agli effetti dello scioglimento per decorso del termine, si ipotizzavano nel caso in cui mancasse l'indicazione della durata della società sia nell'atto costitutivo che nello statuto. In seguito alla riforma, infatti, o l'indicazione del termine esiste, ed allora la causa di scioglimento in questione è operante come prima della riforma oppure la società è a tempo indeterminato e, allora, potrà sciogliersi soltanto per effetto di una delle altre cause di scioglimento.

Va osservato, infine, che piuttosto dubbia<sup>6</sup> è la possibilità che il termine di durata venga indicato con riferimento al compimento da parte della società di una specifica opera, osservandosi che in tale ipotesi la causa di scioglimento per decorso del termine verrebbe a coincidere con il conseguimento dell'oggetto sociale, costituente altra prevalente causa di scioglimento.

Senza considerare il legittimo dubbio sulla possibilità che il termine sia legato ad un evento il cui accadimento nel tempo dipende da un fattore interno alla società.

---

<sup>6</sup>Almeno secondo NICCOLINI, *Sub art. 2484, Scioglimento*, cit., 258.

### 3. Le cause dello scioglimento relative all'oggetto sociale

Secondo il disposto dell'art. 2484 c.c., n. 2, le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie<sup>7</sup>.

La dottrina e la giurisprudenza, già nella disciplina previgente (ma non vi è alcun dubbio che la situazione non è mutata), hanno ritenuto che la sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, sia essa giuridica o soltanto di fatto, deve essere oggettiva, assoluta e definitiva, tale, quindi, da rendere del tutto inutile o improduttivo la continuazione del vincolo sociale.

L'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, pertanto, per assurgere a causa legittima di scioglimento della società, deve essere connotata da assolutezza, irreversibilità e definitività, tale cioè da rendere «frustranea la permanenza del vincolo associativo»<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup>Sul tema si v. NICCOLINI, *Sub art. 2484. Cause di scioglimento*, in NICCOLINI, STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario III*, Napoli, 2004, 1706 ss.; TRAVERSA, *Le cause di scioglimento*, in FIMMANÒ (a cura di), *Scioglimento e liquidazione*, cit., 44 ss.

<sup>8</sup>Cass. civ. 12 luglio 1974, n. 2076, in *Dir. fall.* 2, 1975, 552 s.

Un semplice impedimento temporaneo, oppure il sorgere di difficoltà incontrate dalla società nell'esercizio della propria attività, o ancora la constatazione del carattere antieconomico della stessa, non legittimano lo scioglimento della società in quanto non rendono impossibile il conseguimento dello scioglimento sociale. Allo stesso modo, non rilevano nemmeno la distruzione fisica o la perdita giuridica dell'azienda, nonché le perdite di capitale che siano tali da privare la società dei mezzi necessari al conseguimento del proprio oggetto sociale<sup>9</sup>.

Queste perdite, infatti, saranno rappresentate nel bilancio di esercizio, e, laddove valutate dai soci come significative, oppure in seguito all'attestarsi del capitale al di sotto della soglia minima richiesta dalla legge, costituiranno il motivo per il quale potrà essere adottata una delibera di scioglimento anticipato, oppure lo scioglimento del rapporto sociale dovrà essere ricondotto alla fattispecie estintiva descritta dal n. 4 dell'art. 2484 c.c.

Nel momento in cui l'oggetto sociale non può più essere conseguito, non ha più senso imporre la conservazione del vincolo societario, così come, in converso, il conseguimento dell'oggetto sociale, essendo

---

<sup>9</sup>Cfr. sul punto CAPPIELLO, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali*, in *Giur. comm.* 1, 1998, 265 ss.

stato realizzato il programma per cui la società era sorta, rende del tutto inutile la continuazione del rapporto, in quanto la società, avendo conseguito il proprio oggetto, non ha più ragione di esistere perché sarebbe priva di obiettivi.

La disposizione in esame non è stata modificata dalla riforma, per cui i criteri ermeneutici che erano stati indicati dalla giurisprudenza negli anni precedenti alla stessa sono ancora estremamente validi<sup>10</sup>.

Per entrambe le fattispecie, dunque, il concreto modo di operare della causa di scioglimento dipenderà sicuramente dal grado di analiticità con cui è stata determinata l'attività economica costituente l'oggetto sociale; l'operatività della causa, dunque, è direttamente proporzionale al grado di analiticità della clausola inserita nell'atto costitutivo.

La riforma, tuttavia, rispetto al passato, coerentemente con l'obiettivo di valorizzare la permanenza di un'organizzazione sociale, nonché con quello di conservazione, ha espressamente attribuito all'autonomia dell'assemblea la facoltà di fare fronte in tempi brevi, all'evento fisiologico/patologico, così da neutralizzarlo. L'assemblea, dunque, potrà deliberare tutte quelle modifiche dello statuto opportune e/o necessarie al fine di restituire l'operatività dell'ente.

---

<sup>10</sup>Cfr. sul punto DIMUNDO, *Art. 2484 c.c. Cause di scioglimento*, in LO CASCIO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, 20 ss.

In particolare, l'assemblea, «in ossequio al *favor diuturnitatis societatis*, potrà deliberare la modifica dell'oggetto tanto nel caso che questo, *manente societate*, sia stato già conseguito, tanto nel caso opposto e contrario, in cui si sia verificato un evento sopravvenuto ostativo alla conseguibilità dello stesso»<sup>11</sup>.

Il conseguimento dell'oggetto sociale, o l'impossibilità di conseguirlo, in definitiva, non perfezionano lo scioglimento della società, ma impongono all'organo di gestione di convocare nel più breve tempo possibile l'assemblea dei soci al fine di provvedere alle modifiche dello statuto idonee ad eliminare la patologia funzionale in atto. Si tratta di un aspetto non secondario, considerato che, fin quando l'assemblea non abbia agito in tal senso, non sussiste, per gli amministratori, l'obbligo di accertare la causa di scioglimento, che quindi non potrà dirsi ancora perfezionata.

L'assemblea, comunque, potrà modificare lo statuto ed eliminare l'evento che ha determinato l'impossibilità o il conseguimento dell'oggetto sociale, evidenziando un certo favore, del legislatore, per il mantenimento del vincolo societario.

---

<sup>11</sup>TRAVERSA, *Le cause di scioglimento*, in FIMMANÒ (a cura di), *Scioglimento e liquidazione*, cit., 46.

La delibera societaria, dunque, arretra *ab origine* la produzione dell'effetto di scioglimento, considerato che la modifica dell'oggetto è idonea ad evitare lo scioglimento<sup>12</sup>.

La concessione di questa facoltà all'assemblea, in definitiva, risulta essere strumentale all'obiettivo della riforma della società di capitali di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, perseguito attraverso il rafforzamento del principio di conservazione, cioè l'incremento di quelle disposizioni ispirate alla salvaguardia del patrimonio sociale, in quanto patrimonio autonomo destinato allo svolgimento di una attività imprenditoriale produttiva di ricchezza.

---

<sup>12</sup>Sul tema SALAFIA, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, in *Società*, 2003, 377 ss.; MARASÀ, *Le modifiche statutarie. L'estinzione della società*, in *Diritto societario: dai progetti alla riforma*, Courmayeur, 2002, 2 s.



#### **4. Scioglimento per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea**

La terza causa di scioglimento della società di capitali prevista dall'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c., dispone lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea. La norma, dunque, disciplina due diverse cause di scioglimento, quali l'impossibilità di funzionamento o la persistente inattività dell'assemblea, e sono inserite in un'unica disposizione in ragione del fatto che entrambe fanno riferimento ad una situazione patologica dell'assemblea.

In particolare, la prima ipotesi ricorre laddove non si riesca a formare la maggioranza necessaria per il funzionamento dell'assemblea a causa del permanente ed insanabile dissidio tra i soci oppure per l'atteggiamento ostruzionistico di uno o più soci, decisi ad impedire il funzionamento dell'organo; la seconda ipotesi, invece, consiste in una rilevazione fenomenologica finalizzata all'appuramento di una eventuale prolungata inerzia dell'organo assembleare, che sia rivelatrice di un totale disinteresse dei soci alla continuazione dell'attività economica sociale, non esteso, tuttavia, all'indagine

sull'imputabilità dell'inerzia ad una mancata convocazione o ad una cronica diserzione della riunione da parte dei soci<sup>13</sup>.

Diversamente dalle due cause di scioglimento delle società analizzate in precedenza, le cause contenute al n. 3 dell'art. 2484 c.c., essendo connesse ad un organo tipico delle società di capitali, rappresentano una caratteristica propria di questi tipi sociali, e per tale ragione non sono previste come causa di scioglimento delle società personali, evidentemente per l'inesistenza dell'organo cui le anomalie in questione si riferiscono. Ciò non esclude, comunque, che anche nelle società di persone il dissidio insanabile possa determinare la paralisi dei meccanismi decisionali e condurre allo scioglimento della società; in tal caso, tuttavia, le società si sciolgono per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

Le cause di scioglimento di cui al n. 3 concernono esclusivamente l'impossibilità di funzionamento e la continuata inattività dell'assemblea ordinaria, senza alcuna rilevanza di eventuali inconvenienti che colpiscano altri organi della società, considerato che le disfunzioni, anche se gravi, degli organi amministrativi e di controllo possono essere oggetto dei rimedi sostitutivi adottabili ex

---

<sup>13</sup>Sul punto si v. FRÈ, 2484 c.c., in FRÈ, SBISA (a cura di), *Società per azioni I*, Bologna, 1997, 849 ss.; FERRI, *Le società*, Torino, 1987, 671 ss.

art. 2049 c.c., senza alcuna necessità di mettere in gioco l'esistenza stessa della società<sup>14</sup>.

Le anomalie nel funzionamento della società sono prodotte esclusivamente dalla mancata adozione di quelle delibere necessarie, che fanno riferimento al normale ed indispensabile esercizio dell'attività sociale, in quanto le cause di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea non possono essere integrate da quelle delibere che hanno carattere eccezionale ed eventuale.

Per quanto concerne il profilo processuale, prima della riforma la denuncia dell'anomalia del corretto funzionamento della società doveva essere presentata dai soci, dagli amministratori o dai sindaci al presidente del tribunale, al quale per la ritenuta causa di scioglimento si chiedeva di provvedere alla nomina dei liquidatori, ai sensi dell'art. 2540, terzo comma, c.c.. Il ricorso, normalmente, era proposto in mancanza di una delibera dell'assemblea che effettivamente accertasse l'impossibilità di funzionamento di tale organo o la sua continuata

---

<sup>14</sup>*Contra* MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale. IV. Società per azioni*, Padova, 1957, 546 ss.; IRACE, *La liquidazione della società per azioni*, Pesole, 1988, 64 s.; MONTAGNANI, *Disfunzioni dell'organo deliberativo e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale*, in *Riv. dir. civ.* 1, 1989, 677 ss.

inattività, proprio perché, accompagnandosi ad un radicale contrasto tra i soci, nessuna deliberazione poteva essere posta in essere.

Secondo la dottrina<sup>15</sup>, in tale ipotesi il presidente del tribunale non poteva nominare i liquidatori, in quanto la nomina avrebbe presupposto l'avvenuto accertamento della causa che, a sua volta doveva necessariamente compiersi nelle forme e con le garanzie del giudizio contenzioso.

La giurisprudenza prevalente<sup>16</sup>, invece, riteneva che il presidente del tribunale poteva procedere alla nomina dei liquidatori in base alla considerazione che la società si era sciolta per impossibilità di funzionamento o per inattività dell'assemblea, ma non poteva accertare né l'avvenuto scioglimento né la causa che l'aveva prodotto.

In seguito alla riforma, compete agli amministratori, e non più al presidente del tribunale, anche l'accertamento della causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o per continuata inattività; è previsto l'intervento del tribunale, e non più del presidente

---

<sup>15</sup>Cfr. GIANNATTASI, *Impugnabilità della nomina presidenziale dei liquidatori nelle ipotesi di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea*, in *Giust. civ.* 1, 1968, 24 ss.; COLOMBO, *Il bilancio di esercizio nelle società per azioni*, Padova, 1965, 388 ss.

<sup>16</sup>Cfr., *ex multis*, Cass. civ. 8 novembre 1967, n. 2703, in *Giust. civ.* 1, 1968, 24 ss.

del tribunale, in caso di omissione degli adempimenti da parte degli amministratori.

## **5. Scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale**

Il legislatore ha introdotto la causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale in considerazione della grande rilevanza attribuita al capitale sociale, che, tra l'altro, ha anche la funzione di garanzia supplementare per i creditori.

La compromissione di questa funzione del capitale, se non corretta, è considerata talmente grave da giustificare il provvedimento di scioglimento della società<sup>17</sup>.

La riforma, anche in questa ipotesi, non ha inciso più di tanto, riproducendo in maniera pressoché identica il testo previgente, non prendendo posizione in relazione al dibattito relativo alla funzione del capitale sociale. La dottrina sostiene che solo una perdita almeno superiore ad un terzo del capitale sociale, tale da incidere

---

<sup>17</sup>Sul tema si v. NOBILI, *La riduzione del capitale*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso* III, Torino, 2007, 335 ss.; PASQUARIELLO, *Sub art. 2484*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società* III, Padova, 2005, 2150 ss.

sensibilmente sul minimo legale, sarebbe idonea a provocare lo scioglimento della società<sup>18</sup>.

Quanto al momento in cui, effettivamente, si produce lo scioglimento della società, parte della dottrina<sup>19</sup> ha osservato che esso si sarebbe prodotto non al momento della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ma solo nel momento in cui l'assemblea non avesse proceduto alla reintegrazione del capitale o alla trasformazione della società.

Secondo la giurisprudenza<sup>20</sup>, invece, lo scioglimento si verificava nel momento in cui si fosse presentata la diminuzione di capitale al di sotto della soglia legale, per cui l'eventuale delibera dell'assemblea che avesse reintegrato il capitale sociale o trasformato la società avrebbe operato come condizione risolutiva dell'avvenuto scioglimento, con efficacia retroattiva.

---

<sup>18</sup>Così DI SABATO, *Diritto delle società*, Torino, 2003, 558 ss.; contra FERRARA JR., CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, secondo i quali anche una diminuzione sociale disposta dall'assemblea determinerebbe la risoluzione della società.

<sup>19</sup>In tal senso LAURINI, *Manuale breve della S.r.l. e delle operazioni straordinarie*, Padova, 2004, 247 s.

<sup>20</sup>Cfr. Cass. civ. 29 ottobre 1994, n. 8929, in *Giur. comm.*, 1996, 32 ss., con nota di SODI.

La novella legislativa ha risolto l'annosa questione disponendo, all'art. 2484, comma terzo, c.c., che gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa.

La richiesta di una diminuzione del capitale di almeno un terzo rispetto alla soglia legale, dipende, secondo autorevole dottrina, dalla funzione che il capitale sociale riveste all'interno delle società; in particolare, si è osservato che in tal modo vengono bilanciate e contemperate le esigenze del mercato ad una corretta e trasparente informazione con quella propria delle imprese di godere di un margine di elasticità operativa, onde evitare che una qualunque oscillazione del capitale sociale, quale una semplice perdita connessa allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, possa comportare il grave atto dello scioglimento della società<sup>21</sup>.

Premesso che, quindi, solo una perdita superiore del terzo del capitale sociale e che sia in grado di intaccarne il minimo stabilito dalla legge

---

<sup>21</sup>Cfr. sul punto NICCOLINI, *Art. 2484*, cit., 300, secondo il quale, «fino a quando la perdita di esercizio si contiene entro i limiti del terzo della misura prescelta dai soci, la vicenda, pur nella sua negatività, non viene dalla legge considerata esibire connotati tali da richiedere un provvedimento di allineamento del capitale al patrimonio».



è in grado di incidere negativamente sul mantenimento del modello societario, la tolleranza mostrata dal legislatore nei confronti delle società in cui il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge (ossia i provvedimenti per l'adeguamento del capitale sociale al patrimonio o mediante la ristrutturazione organizzativa della società di cui all'art. 2477 c.c.) sussiste solo al cospetto di perdite derivanti da vicende che riguardano l'impresa esercitata dalla società, e non anche laddove si tratti di perdite che si riferiscono alla compagine sociale.

Pare evidente, infatti, che cause quali il recesso, l'esclusione del socio moroso le cui azioni siano risultate impossibili da vendere nel corso dell'esercizio in cui venne deliberata l'esclusione, la mancata tempestiva alienazione di azioni proprie, nonché la dichiarazione di nullità o annullamento della singola partecipazione, escludendo per loro intrinseca natura la possibilità di procedere al recupero della perdita, non possono che compromettere definitivamente l'ammontare del capitale sociale.

Se, infatti, in presenza di queste ipotesi, l'ammontare del capitale si riduce al di sotto del minimo legale, si produrrà lo scioglimento della società senza la possibilità di ricorrere ai provvedimenti di cui all'art. 2477 c.c.

## **6. Scioglimento per recesso dei soci**

L'art. 2484 c.c., primo comma, n. 5, prevede in seguito alla riforma una nuova causa di scioglimento delle società di capitali, disponendo che le società di capitali si sciolgono anche nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 *quater* e 2473 c.c., ossia in caso di deliberazione di scioglimento della società per il mancato collocamento delle azioni o delle quote del socio recedente presso soci o terzi e per la mancanza di riserve disponibili da utilizzare per il rimborso delle medesime azioni o quote.

Prima della riforma, il diritto di recesso del socio di società per azioni, previsto dall'art. 2437 c.c., era considerato dalla dottrina con un certo sfavore, in quanto non sembrava molto compatibile con il principio fondamentale di cui all'art. 2377 c.c., secondo cui le deliberazioni delle assemblee prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci anche se non sono intervenuti o sono dissenzienti. Per tale ragione, il recesso era limitato alle sole ipotesi di deliberazioni concernenti il mutamento dell'oggetto o del tipo della società e il trasferimento della sede sociale all'estero.

Successivamente alla riforma, alle ipotesi eccezionali di recesso, di cui all'art. 2437 c.c., se ne sono aggiunte molte altre, avendo il

legislatore disposto che nelle società per azioni a durata determinata hanno diritto di recedere i soci dissenzienti dalle deliberazioni aventi ad oggetto, non solo, come in precedenza, il mutamento significativo dell'attività sociale, il tipo di società e il trasferimento della sede sociale all'estero, ma anche la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso, la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso, le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione e, salvo che lo statuto preveda diversamente, anche i soci dissenzienti dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Laddove, poi, la società sia costituita a tempo indeterminato, il socio può recedere *ad nutum* con un preavviso di sei mesi o, laddove sia previsto dallo statuto, di un anno al massimo<sup>22</sup>.

L'art. 2473 c.c. ha concesso ampi diritti di recesso anche ai soci dissenzienti delle società a responsabilità a tempo determinato e in qualunque momento con un preavviso di almeno sei mesi ai soci delle società a tempo indeterminato. Ne discende, quindi, che le ipotesi di recesso sono destinate ad aumentare in maniera rilevante, e con esse la

---

<sup>22</sup>Cfr. DIMUNDO, *Art. 2484 c.c.*, cit., 33.

possibilità del verificarsi di cause di scioglimento ogni volta che le azioni o le quote del socio che recede non trovino collocazione tra gli altri soci o tra i terzi, non possano essere acquistate dalle società con utili o riserve e il capitale non possa neppure essere ridotto nel rispetto degli artt. 2445 e 2482 c.c.

Salafia<sup>23</sup> ha osservato che, in relazione allo scioglimento dovuto all'esigenza degli amministratori di ricorrere ai fondi contenuti nel capitale sociale per rimborsare i soci che hanno deciso di recedere e dalla conseguente possibile riduzione del capitale al di sotto del minimo richiesto dalla legge, l'art. 2484 c.c. non dispone, come ad esempio avviene nell'ipotesi di impossibilità di conseguire l'oggetto sociale o in quello dell'avvenuto conseguimento, l'intervento dell'assemblea per assumere i provvedimenti idonei ad impedire lo scioglimento della società.

Non si dubita, in tal caso, che l'assemblea abbia il potere di deliberare l'aumento di capitale per ripristinarlo almeno al livello minimo richiesto dalla legge, in considerazione del fatto che, nonostante la causa della ricostituzione del capitale minimo sia diversa dalla perdita di esercizio, anche in tale ipotesi lo scioglimento è allo stesso modo determinato dalla riduzione del capitale in misura inferiore al minimo

---

<sup>23</sup>SALAFIA, *Scioglimento e liquidazione*, cit., 378 ss.

legale, con la conseguenza che devono essere applicate le disposizioni, contenute negli artt. 2447 e 2482 *ter* c.c., aventi ad oggetto rispettivamente la società per azioni e quella a responsabilità limitata, secondo le quali l'assemblea invece di nominare il liquidatore può decidere l'aumento del capitale per ripristinare la misura in limite legale.

## 7. Scioglimento per deliberazione dell'assemblea

L'art. 2484, primo comma, n. 6, c.c., riproduce la disposizione prima contenuta nel n. 5 dell'art. 2448 c.c., prevedendo che i tre tipi di società di capitali si sciolgono per deliberazione dell'assemblea. Questa previsione trova il suo fondamento normativo sia nel principio di autonomia contrattuale sia, soprattutto, nell'art. 41 Cost., che sancisce la libertà di impresa e di iniziativa economica nell'*an*, nel *quomodo* e nel *quando*<sup>24</sup>.

La deliberazione deve essere adottata sempre con il metodo collegiale anche nel caso di società a responsabilità limitata, in quanto, ex art. 2479, quarto comma, c.c., la decisione dei soci in grado di incidere sull'atto costitutivo deve essere presa sempre con deliberazione assembleare e non anche mediante consultazione scritta o con consenso espresso per iscritto.

Va segnalato che, mentre la delibera dell'assemblea adottata per costatare che una delle varie cause di scioglimento delle società si è verificata ha chiaramente un'efficacia dichiarativa, la delibera

---

<sup>24</sup>Cfr. sul tema GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, 791 ss.; in giurisprudenza, si v. Cass. 27 aprile 1990, n. 3535, in *Giust. mass. civ.*, 1990, 819 s.

dell'assemblea che decide per lo scioglimento ha efficacia costitutiva, e quindi è soggetta alla disciplina delle modifiche dello statuto<sup>25</sup>.

Una questione attiene ai limiti posti all'assemblea circa il potere di scioglimento della società: parte della dottrina<sup>26</sup>, infatti, ha sostenuto che, nonostante il potere di scioglimento riservato all'assemblea abbia un fondamento costituzionale, non è comunque illimitato, e ha sollevato dei dubbi in occasione della pendenza del procedimento di controllo giudiziario sulla gestione della società, ai sensi dell'art. 2409 c.c.; della deliberazione di scioglimento adottata dai soci di maggioranza in danno dei soci di minoranza o per escluderli da una ricostituenda società o per eliminare la società dal mercato a vantaggio di una società concorrente; della deliberazione in pendenza di operazioni finanziarie come un prestito obbligazionario convertibile; della deliberazione di scioglimento di società ammessa alla procedura di concordato preventivo; della deliberazione di scioglimento di società determinata dall'intento di porre in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero.

---

<sup>25</sup>In tal senso NICCOLINI, *Sub art. 2484 c.c.*, cit., 327 s.

<sup>26</sup>Si v. sul tema PORZIO, *L'estinzione della società per azioni*, Napoli, 1959.

## **8. Le altre cause di scioglimento previste dall'atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge**

Rispetto alla disciplina previgente, la riforma ha disposto che lo scioglimento della società può avvenire anche per una causa inserita all'interno dello statuto sociale, sebbene tale aggiunta appaia, invero, pleonastica.

Anche tale causa di scioglimento rinviene il suo fondamento normativo nel principio di autonomia contrattuale e nell'art. 41 Cost.

Ghidini ha osservato che i soci si avvalgono di questa facoltà al fine di predeterminare certi fatti al verificarsi dei quali si produce lo scioglimento della società, piuttosto che dover deliberare volta per volta, non solo se un certo fatto dissolutivo si è verificato, ma anche se quel fatto giustifichi nel caso concreto l'interruzione dell'attività di impresa<sup>27</sup>.

Laddove i soci si avvalgono di tale facoltà, prevedendo ipotesi di scioglimento ulteriori rispetto a quelle legali, il legislatore richiede che le relative clausole indichino non solo gli organi cui è riservato la competenza a decidere o ad accertarle, ma anche quelli sui quali grava l'obbligo di chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese delle

---

<sup>27</sup>GHIDINI, *Società personali*, cit., 792 ss.



decisioni dello scioglimento o delle dichiarazioni di accertamento delle cause di scioglimento, al fine di evitare incertezze sugli organi che sono tenuti a tali adempimenti.

Per quanto concerne, infine, le altre cause di scioglimento previste dalla legge, l'art. 2484 c.c., mentre nel primo comma riproduce in maniera sostanziale il vecchio elenco delle cause di scioglimento previste dal vecchio art. 2484 c.c., nel secondo comma si assiste ad una modifica, in quanto è previsto che «la società inoltre si scioglie per le altre cause stabilite dalla legge: in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili».

Il secondo comma dell'art. 2484 c.c., dunque, in luogo delle due precedenti cause di scioglimento, quali il provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e la dichiarazione di fallimento della società se essa ha per oggetto in una società commerciale, contiene due nuove e diverse disposizioni.

La prima rinvia a tutte le altre cause di scioglimento, già previste o prevedibili in futuro all'interno dello stesso codice civile o in leggi speciali; la seconda, invece, stabilisce la gerarchia tra le fonti che regolano le cause di scioglimento previste dalle leggi speciali, disponendo che tali cause saranno regolate dalle stesse leggi speciali

che le prevedono e, solo se con esse compatibili, dalle norme contenute negli articoli che seguono l'art. 2484 c.c.

La riforma, dunque, ha escluso che la dichiarazione di fallimento produca lo scioglimento della società: la dichiarazione di fallimento, infatti, di per sé, non costituisce più causa di scioglimento e le società fallite nelle relative procedure saranno rappresentate dagli organi sociali in carica alla data del provvedimento di avvio delle relative procedure.

## **Capitolo secondo**

### **La liquidazione**

#### **1. La nomina dei liquidatori e la modalità di svolgimento della liquidazione**

I liquidatori vengono nominati dopo che si è verificata una causa di scioglimento della società, e con il loro ingresso in carica gli amministratori cessano la loro attività di gestione; essi sono organi della società, che gestiscono il patrimonio della stessa, ed hanno un ruolo centrale nella sua struttura, come lo avevano gli amministratori nella fase attiva della società, anche se non possono in alcun modo essere assimilati ad essi.

La riforma legislativa ha attribuito all'assemblea dei soci un ruolo decisivo in relazione alla nomina dei liquidatori; si tratta di una facoltà che viene inserita in un più ampio contesto di compiti istituzionali<sup>28</sup>.

L'assemblea dei soci, ex art. 2487 c.c., con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, è chiamata a deliberare su: a)

---

<sup>28</sup>Cfr. NICCOLINI, *Sub art. 2487 c.c.*, in NICCOLINI, STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali*, cit., 1739 ss. Si v. anche HOLZMILLER, *Soluzioni operative: mancato funzionamento dell'assemblea e nomina dei liquidatori*, in *Diritto e pratica della società* 5, 2008, 44 ss.

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, ovvero gli atti necessari alla conservazione del valore di impresa, compreso il suo esercizio provvisorio.

Dal disposto normativo emerge, anzitutto, che l'assemblea può strutturare l'organo di liquidazione come un organo monocratico o collegiale; in secondo luogo, deve definire i poteri di rappresentanza legale e processuale, stabilire il corrispettivo per i liquidatori, la durata della carica, e determinare i limiti operativi dell'attività di rimessa ai liquidatori stessi. All'assemblea, dunque, competono ampi poteri, finalizzati a gestire la delicata fase della liquidazione, al fine di orientare l'intero procedimento verso l'obiettivo finale di massima valorizzazione del patrimonio aziendale<sup>29</sup>.

Questo procedimento di nomina si applica laddove l'atto costitutivo e le delibere di cui all'art. 2484 nn. 2, 4 e 6 nulla abbiano disposto in merito. Per quanto concerne tali delibere, si tratta di ipotesi nelle quali i soci, essendo sostanzialmente costretti a decidere circa lo

---

<sup>29</sup>Cfr. SODI, *La nomina dei liquidatori di s.r.l. e l'intervento del notaio*, in *Rivista di diritto societario* 4, 2007, 154 ss.

scioglimento dell'ente, hanno la possibilità di programmare anticipatamente la liquidazione, onde evitare che i soci siano costretti a riunirsi nuovamente in seguito.

Per quanto riguarda la natura giuridica della delibera di nomina dei liquidatori, la prima questione attiene al carattere ordinario o straordinario di tale atto. In proposito, è necessario porre in essere una distinzione tra S.p.a. e S.r.l.. In relazione alle prime, infatti, non vi è dubbio che sia l'assemblea straordinaria a dover deliberare, come si deduce agevolmente dall'art. 2365 c.c.

La dottrina<sup>30</sup>, tuttavia, ha evidenziato che la delibera in esame, pur essendo straordinaria, non è soggetta ad alcun controllo di legalità da parte del notaio rogante, per cui si ritiene essere soggetta esclusivamente alla verbalizzazione notarile ed al rispetto delle maggioranze previste, ma anche non alla disciplina di cui all'art. 2436 c.c., in quanto la nomina dei liquidatori e la programmazione della liquidazione non rappresentano una modificazione dell'atto costitutivo, ma, più semplicemente, costituiscono la scelta dei gestori della liquidazione e del suo programma.

---

<sup>30</sup>Così FIMMANÒ, *La fase della liquidazione*, in ID. (a cura di), *Scioglimento e liquidazione*, cit., 163. Cfr. anche TAMBORLINI, *Nomina dei liquidatori nelle società di capitali: assemblea ordinaria o straordinaria?*, in *Impresa commerciale industriale* 4, 2001, 647 ss.

Diversamente, per quanto riguarda le S.r.l., il legislatore non effettua alcuna distinzione tra l'assemblea ordinaria e quella straordinaria, per cui al massimo può parlarsi di assemblea a verbalizzazione notarile. Per tale ragione, la delibera non dovrà essere soggetta al controllo di legalità di cui all'art. 2436 c.c..

Inoltre, non vi è alcun riferimento legislativo all'assemblea straordinaria, per cui deve ritenersi che si tratta di una delibera ordinaria<sup>31</sup>.

In merito al contenuto della delibera, la *ratio* della riforma del legislatore è quella di rendere l'assemblea dei soci un interlocutore istituzionale privilegiato non solo dal punto di vista genetico-strutturale del procedimento di liquidazione, ma anche, se non soprattutto, in una prospettiva funzionale e dialettica.

Coerentemente con tale finalità, l'assemblea, in chiave strutturale, è legittimata a deliberare sul numero dei liquidatori e sulle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori.

Una questione dibattuta attiene alla possibilità per l'assemblea di adottare sistemi alternativi a quello collegiale. Secondo un primo orientamento, la libertà negoziale dei soci e l'assenza di norme

---

<sup>31</sup>Cfr., diffusamente, ROMANO, *Delibera di nomina e revoca dei liquidatori di S.r.l.*, in *Consulenza* 13, 2009, 31 ss.

inderogabili consentirebbe ampia autonomia nella scelta del modello da adottare in caso di pluralità di membri<sup>32</sup>.

Tuttavia, anche in tal caso pare opportuno distinguere tra S.p.a. e S.r.l.; quanto a queste ultime, indubbiamente l'assemblea può optare anche per modelli diversi, quali un sistema di amministrazione congiuntivo, disgiuntivo o anche misto, in quanto ciò è disposto dall'art. 2475 c.c., e non si vede perché il principio ivi contenuto non dovrebbe valere anche in caso di liquidazione, sebbene adattandolo alle peculiarità della fattispecie in esame.

Per quanto concerne, invece, le società per azioni, l'unico riferimento testuale è l'art. 2487 c.c., il quale si limita ad utilizzare l'espressione "le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori". Del resto, nel caso in cui il legislatore avesse previsto il sistema di funzionamento tipicamente collegiale analogamente al consiglio di amministrazione non vi sarebbe stata possibilità e spazio per regole di funzionamento, le quali sarebbero state quelle tipiche del consiglio di amministrazione<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup>Così PARRELLA, *Sub art. 2487 c.c.*, in AA.VV., *La riforma delle società*, Torino, 2003; DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1990, 606 ss.

<sup>33</sup>Cfr. VERNA, *Liquidazione delle società di capitali. Disciplina civilistica, contabile e tributaria*, Padova, 2009, 201 ss.; SANTI DI PAOLA, *Scioglimento e liquidazione di società di capitali*, Milano, 2012, 36 ss.

Nel caso di specie, invece, coerentemente con l'obiettivo di rendere più rapida e snella la procedura, il collegio, pur dovendo rimanere comunque tale, può, però, funzionare utilizzando regole più flessibili, considerata l'espressione utilizzata dal legislatore. Le parti, dunque, ferma restando la struttura collegiale, avranno ampia autonomia determinativa, tanto da poter organizzare un sistema di poteri delegati tale da ridimensionare la forza collegiale dell'organo al fine di rendere ancora più spedita la procedura, annullando, di fatto, le differenze con il modello previsto per le S.r.l.

Quanto, infine, ai criteri di liquidazione, si tratta di un ulteriore elemento del quale sono tenuti ad occuparsi i soci, che sono chiamati a deliberare in proposito. La prima questione, in proposito, attiene al carattere vincolante dei criteri elaborati dall'assemblea dei soci, se, cioè, essi sono del tutto vincolanti per i liquidatori<sup>34</sup>. Anche in questo caso è opportuno distinguere tra S.p.a. e S.r.l.

Per quanto concerne le società a responsabilità limitata, indubbiamente i criteri stabiliti hanno carattere vincolante per i liquidatori, e ciò coerentemente con la possibilità che è in generale

---

<sup>34</sup>Cfr. ampiamente sul punto DI BRINA, *I poteri dei liquidatori di società di capitali*, in *Le società* 7, 2012, 761 ss.; CARBONE, GIUFFRÈ, *Scioglimento ed estinzione e poteri dei liquidatori: alienazione di bene immobile*, in *Le società* 10, 2009, 1248 ss.



riservata ai soci di dar vita ad atti di ingerenza nella gestione sociale, come si evince dal combinato disposto degli artt. 2475 e 2479 c.c.. Trattandosi di una nuova fase della vita della società, di grande rilevanza, è giusto consentire ai soci di indirizzarla come meglio ritengono.

I criteri stabiliti, inoltre, sono compatibili anche con il modello delle S.p.a., nel quale l'art. 2380 bis c.c. si coordina appieno con le disposizioni in materia.

Tuttavia, va precisato che il legislatore utilizza il termine "criteri", intendendo chiaramente sottolineare che i soci possono indicare le direttive cui i liquidatori sono tenuti ad attenersi, ma non possono dettare ogni singola attività degli stessi, pena, altrimenti, un totale esautoramento delle loro funzioni, in contrasto con la *ratio* ispiratrice della disciplina.

Inoltre, i criteri impartiti dai soci vincolano i liquidatori fin tanto che siano diretti a rispettare le finalità della liquidazione, che sono quelle di estinguere l'ente previo pagamento dei creditori sociali e restituzione dell'investimento ai soci. Ne discende, dunque, l'esclusione di qualsivoglia finalità speculativa da parte dei soci, che

non possono servirsi dei liquidatori per perseguire finalità contrastanti con lo scopo della liquidazione<sup>35</sup>.

In conclusione, va osservato che, in assenza di criteri espressamente dettati dai soci, trova applicazione l'art. 2489 c.c., secondo il quale i gestori della liquidazione sono tenuti a compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, norma, invero, eccessivamente generica che non rende agevole un controllo *ex post* dell'interprete sull'operato dei liquidatori.

---

<sup>35</sup>Cfr. SCIMENI, *I poteri dei liquidatori delle società di capitali nella distribuzione dell'attivo*, in *Le società* 3, 2008, 292 ss. Sul punto anche SOLDATI, *I poteri dei liquidatori nelle società cooperative*, in *Diritto e pratica delle società* 18, 2003, 42 ss.

## 2. Le decisioni *ex lett. a), c) 2487 c.c.*

In considerazione della puntuale previsione legislativa di cui all'art. 2487 c.c., la dottrina ha dibattuto circa i possibili effetti di una deliberazione di nomina dei liquidatori priva di una o più delle indicazioni contenute nella suddetta norma in maniera molto analitica e «puntigliosa»<sup>36</sup>.

La questione, in tal caso, attiene al fatto se il contenuto così minuziosamente previsto dal legislatore abbia carattere necessario o inderogabile oppure se si è voluto, più semplicemente, indicare esclusivamente delle linee guida della deliberazione iniziale della liquidazione, senza, tuttavia, vincolare i soci a seguire tutte le indicazioni all'uopo previste. In tal caso, tuttavia, resta aperta la questione di quale sarebbe, in definitiva, il contenuto minimo per la validità della deliberazione<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup>L'espressione è di NICCOLINI, *Sub art. 2487 c.c.*, cit., 266.

<sup>37</sup>Cfr., sul punto, MOTTO, SERAFINI, *Annulabilità della deliberazione assembleare per mancata determinazione del valore di liquidazione delle azioni*, in *Le società* 7, 2013, 873 ss.

Una parte della dottrina<sup>38</sup> propende per il carattere non necessario del contenuto della delibera, escludendo, pertanto, che debbano essere adottate tutte le decisioni di cui alle lett. a)-c) dell'art. 2487 c.c., per cui la mancata adozione di tutte le decisioni, o anche di solo una parte di esse, non dovrebbe produrre l'invalidità della delibera.

Il ragionamento sottinteso a questa ricostruzione muove dall'assunto che il mancato riferimento nella delibera di nomina dei criteri in base ai quali deve essere posta in essere la liquidazione, dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, anche di singoli beni, nonché degli atti necessari per la conservazione del valore di impresa, compreso l'esercizio provvisorio, non determina alcuna paralisi dell'attività societaria, in quanto la decisione di nominare i soci non costituisce il fatto da cui traggono origine i poteri di tale organo di gestione.

Questi, diversamente, si fondano non sulla scelta organizzativa della società, ma sull'art. 2489, comma primo, c.c., che riserva ai liquidatori il potere di porre in essere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo che sia stato diversamente disposto dallo statuto sociale

---

<sup>38</sup>Così NICCOLINI, *La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell'estinzione delle società di capitali*, in AMBROSINI (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003, 178 ss.

o che diversamente abbia deciso l'assemblea in sede di nomina o successivamente alla nomina.

L'unico atto indispensabile è l'indicazione del liquidatore o dei liquidatori, e solo in questo secondo caso anche del rappresentante legale della società. Per tale ragione, non è pensabile che la delibera possa essere considerata invalida per altre cause; la dottrina prevalente<sup>39</sup>, infatti, ha ritenuto che il legislatore abbia riservato una mera facoltà ai soci, e non un obbligo per gli stessi, i quali possono orientare e circoscrivere l'attività dei liquidatori, ma in nessun caso risultano essere obbligati a farlo.

Il mancato esercizio di tale facoltà, lungi dall'inficiare la delibera di nomina, non può, infatti, minimamente considerarsi né come una diminuzione né tantomeno come un'abdicazione dai poteri di controllo attribuiti all'assemblea<sup>40</sup>. Del resto, se, da un lato, i liquidatori sono obbligati dalla legge al compimento dei soli atti utili per la liquidazione della società, dall'altro lato l'assemblea dei soci è sempre legittimata a modificare, con la maggioranza richiesta per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, le delibere di cui al comma primo dell'art. 2489 c.c.

---

<sup>39</sup>Così, tra gli altri, SALAFIA, *Scioglimento e liquidazione*, cit., 5 s.

<sup>40</sup>Sul punto FIMMANÒ, *La fase della liquidazione*, cit., 211.

### 3. La mancata convocazione dell'assemblea e le sue conseguenze

Il legislatore della riforma, al secondo comma dell'art. 2487 c.c., ha previsto che, in caso di totale inerzia degli amministratori in relazione alla convocazione dell'assemblea, oppure nel caso in cui questa, pur essendo stata regolarmente convocata, non venga costituita, oppure, pur essendosi costituita, non deliberi nemmeno sulla nomina del liquidatore (o dei liquidatori), questa situazione di *empasse* può essere oggetto di un provvedimento del tribunale finalizzato a sbloccare la fase di stallo<sup>41</sup>.

I soggetti legittimati a proporre istanza per la pronuncia di un provvedimento del genere sono i singoli soci o amministratori, oppure i sindaci; nel caso di presentazione della relativa istanza, il tribunale è tenuto alla convocazione dell'assemblea dei soci laddove, nel frattempo, non abbiano già provveduto in tal senso i sindaci o gli amministratori.

Il tribunale è chiamato ad intervenire sulla nomina dei liquidatori anche nel caso in cui la società venga sciolta per impossibilità del

---

<sup>41</sup>Cfr. sul tema STABILINI, *Presupposto dello scioglimento per continuata inattività dell'assemblea e potere dei soci di convocazione dell'assemblea*, in *Le Società* 6, 2015, 769 ss.

funzionamento dell'assemblea<sup>42</sup>. Il legislatore, inoltre, dispone che il tribunale, laddove non abbia provveduto l'assemblea, adotta le decisioni di cui all'art. 2487, comma primo, c.c., le quali, com'è noto, vanno ben oltre la nomina dei liquidatori, riguardando, diversamente, anche l'organizzazione dell'organo di liquidazione, i suoi poteri e, soprattutto, i criteri di svolgimento della liquidazione, compresa la via dell'esercizio provvisorio.

La questione attiene al fatto se il tribunale sia legittimato a prendere tutte le summenzionate decisioni oppure se il suo intervento debba limitarsi al contenuto minimo della delibera del quale si è già detto in precedenza. In proposito, una parte della dottrina ha sostenuto che il tribunale sia legittimato unicamente ad intervenire sul contenuto minimo della delibera, anche perché, diversamente, si assisterebbe ad una penetrante ed incisiva intromissione dell'autorità giudiziaria nelle scelte imprenditoriali<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup>Cfr., in tal senso, Trib. Napoli, 17 marzo 2005, in *Società*, 2005, 752 ss. Cfr. sul tema STABILINI, *Potere di convocazione dell'assemblea da parte dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale*, in *Le Società* 12, 2015, 1429 ss.

<sup>43</sup>In tal senso NICCOLINI, *La disciplina dello scioglimento*, cit., 214 s. Cfr. anche DE CICCO, *Convocazione di assemblea di società a responsabilità limitata: diritto del socio vs stabilità delle decisioni societarie*, in *Rivista di diritto dell'impresa* 1, 2014, 125 ss.

Questa interpretazione sembra molto corretta anche in considerazione del fatto che il tribunale non avrebbe gli strumenti idonei per entrare nelle logiche imprenditoriali, soprattutto in termini di conoscenza degli specifici settori del mercato.

Si tratta, inoltre, di un'interpretazione che pare essere coerente con le conclusioni cui si perviene in merito al contenuto necessario ed imprescindibile delle decisioni dell'assemblea di cui all'art. 2487 c.c..

Considerato che l'unica scelta fondamentale è la decisione circa la persona (o le persone) del liquidatore, parte della dottrina, coerentemente, ha osservato che «non oltre tale ambito possa estendersi il potere del giudice, il quale è chiamato a supplire appunto all'inerzia o all'inefficienza dell'assemblea, ed è dunque soltanto sostitutivo di questa»<sup>44</sup>.

Questa ricostruzione, tuttavia, è stata criticata da altra dottrina<sup>45</sup>, che ha interpretato diversamente il contenuto dell'art. 2487, secondo comma, c.c., sostenendo che i provvedimenti che il tribunale è tenuto ad adottare è rappresentato dalla nomina del liquidatore o dei

---

<sup>44</sup>NICCOLINI, *La disciplina dello scioglimento*, cit., 180.

<sup>45</sup>Si v. FIMMANÒ, *La fase della liquidazione*, cit., 216 ss.; RIGANTI, *Il termine per la convocazione dell'assemblea di s.r.l.*, in *Giurisprudenza commerciale* 6, 2014, 1025 ss.



liquidatori, individuando, in tale ultimo caso, colui sul quale ricade il potere di rappresentanza.

Tuttavia, nulla vieta che, seppure non necessariamente, il tribunale possa decidere di esprimersi, laddove richiesto dall'istanza, in merito ai poteri dei liquidatori ed alle modalità della liquidazione come previsto dall'art. 2487 c.c.. Tale intervento, pur ammissibile, non ha un carattere necessario, per cui, laddove il tribunale non si pronuncia, i poteri dei liquidatori dei nominati saranno determinati in considerazione della disposizione di cui all'art. 2489 c.c.

A sostegno di questa ricostruzione vi è anzitutto il dato letterale, che non pare porre limitazioni in merito alle parti della disposizione applicabili o meno, riferendosi a tutta la norma; in secondo luogo, rileva anche l'analisi delle varie fasi in cui si sviluppa l'intervento del tribunale. Questo, anzitutto, in caso di inerzia degli amministratori convoca l'assemblea su richiesta dei soggetti legittimati; laddove questa non si costituisca oppure non deliberi alcunché, il tribunale adotta con decreto le decisioni previste.

Il tribunale, dunque, pone in essere un doppio intervento suppletivo, il primo quando i soggetti a ciò deputati non convocano l'assemblea, il secondo quando l'assemblea, nonostante sia stata regolarmente convocata, non si costituisce oppure, diversamente, pur essendosi

costituita, non delibera alcunché e, dunque, non nomina nemmeno i liquidatori<sup>46</sup>.

In tale prospettiva, non si vede per quale motivo l'interesse della società a determinare precise indicazioni ai liquidatori ai sensi delle lett. a)-c) dell'art. 2487 c.c., debba essere ridimensionato solo perché gli amministratori della società non si siano dimostrati diligenti in merito alla convocazione e/o l'assemblea non abbia adottato alcuna deliberazione sul merito<sup>47</sup>.

Anche l'argomento che sosteneva un'intromissione dell'autorità giudiziaria all'interno della vita imprenditoriale con il tempo ha perso quota, considerato che il tribunale interviene non autonomamente, ma su richiesta di soggetti legittimati a farlo, ed a causa dell'inerzia e dello scarso funzionamento degli organi sociali, al fine di rendere più razionale ed obiettiva l'attività liquidatoria. Del resto l'assemblea non viene espropriata del proprio ruolo, che rimane tale, considerato che può sempre modificare le deliberazioni di cui al primo comma, espressione, quest'ultima, che si riferisce anche alla possibilità

---

<sup>46</sup>Cfr. PERRINO, *La rilevanza delle regole del procedimento in tema di avviso di convocazione di assemblea di società a responsabilità limitata*, in *Foro it.* 3, 2014, 870 ss.

<sup>47</sup>Così FIMMANÒ, *La fase della liquidazione*, cit., 216 s.; VAIRA, *Gli scioglimento e liquidazione della società*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica de Il Sole 24 ore*, Milano, 2007, 121 s.

dell'assemblea di cambiare gli scenari della liquidazione in ragione del mutare delle esigenze del mercato.

Per quanto riguarda, infine, la natura giuridica del provvedimento di nomina giudiziale dei liquidatori, le Sezioni Unite, intervenute sul punto, hanno stabilito che «il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società (ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, c.c.) non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto quest'ultimo, dopo un'indagine sommaria e condotta *incidenter tantum*, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento della società né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni, e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti»<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup>Cass. civ. SS.UU., 25 giugno 2002, n. 9231, in *Società*, 2002, con nota di SPALTRO. Cfr. anche PINTO, *In tema di nomina giudiziale dei liquidatori e di impossibilità di funzionamento dell'assemblea*, in *Giurisprudenza commerciale* 3, 2003, 373 ss.

Ad avviso della Suprema Corte di legittimità, pertanto, il decreto di nomina giudiziale dei liquidatori *ex art. 2487*, secondo comma, c.c., costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione, che non ha carattere decisorio neanche laddove vi sia un contrasto sulla circostanza che una causa di scioglimento effettivamente già si sia verificata all'atto della proposizione della domanda giudiziale di nomina dei liquidatori stessi.

#### **4. Pubblicità dell'atto di nomina dei liquidatori e delle condizioni di liquidazione**

In tema di pubblicità dell'atto di nomina dei liquidatori e delle condizioni di liquidazione, la novella legislativa ha disposto una serie di modifiche di una certa rilevanza; il codice civile del 1942, infatti, disponeva che il provvedimento di nomina dei liquidatori, in qualunque modo fosse stato assunto, doveva essere depositato, in copia autentica, entro trenta giorni dalla notizia della nomina (o della modifica) dai liquidatori medesimi presso il competente ufficio del registro delle imprese<sup>49</sup>.

Questa iscrizione aveva una mera funzione di pubblicità dichiarativa, tanto che, in caso di inosservanza, era inopponibile ai terzi la nomina, fatta salva la prova della loro conoscenza che, tra l'altro, non poteva essere invocata dalla società a proprio vantaggio. Questo meccanismo, tuttavia, presentava un evidente profilo critico, legato all'impossibilità di individuare in maniera precisa il momento in cui si determinava il formale passaggio di consegne dagli amministratori ai soggetti chiamati alla liquidazione della società.

---

<sup>49</sup>Cfr. sul tema LAURINI, *La società a responsabilità limitata post-riforme. Nuovi modelli organizzativi e regole di funzionamento*, Padova, 2014, 253 ss.

L'obiettivo della riforma, pertanto, è stato proprio quello di chiarire la successione tra amministratori e liquidatori. Anche in seguito alla novella i liquidatori sono tenuti, così come in passato, a provvedere, a loro cura, all'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento di nomina e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modifiche.

Il legislatore, poi, onde evitare problematiche sorte in relazione alla disciplina previgente, dispone che al momento dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di nomina dei liquidatori, gli amministratori vengono meno dalla carica; tuttavia, nonostante gli apprezzabili sforzi, nulla dice, il legislatore, circa la natura giuridica dell'adempimento pubblicitario.

L'assenza di indicazioni diverse potrebbe indurre a pensare che tale adempimento abbia, ancora oggi, natura dichiarativa, ma la dottrina<sup>50</sup>, diversamente, tende ad attribuire a tale adempimento la natura costitutiva.

Questo orientamento sarebbe confortato da quanto disposto dall'art. 2484, comma terzo, c.c., in tema di effetti dello scioglimento; tale disposizione, infatti, prevede testualmente l'efficacia costitutiva

---

<sup>50</sup>Cfr. FIMMANÒ, TRAVERSA, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma*, in *Riv. not.*, 2003, 1355 ss.

dell'adempimento pubblicitario in ordine alla effettività dello scioglimento stesso, e secondo parte della dottrina<sup>51</sup> dovrebbe atteggiarsi a principio generale.

Va segnalato, ulteriormente, che l'efficacia costitutiva della delibera pare porsi in linea di continuità con la tendenza del legislatore, in materia di società di capitali, di non attribuire alla iscrizione presso il registro delle imprese una efficacia meramente dichiarativa, considerato che i principi di certezza del diritto richiedono l'individuazione di un termine univoco dal quale far decorrere gli effetti di un determinato evento.

Quanto, invece, al tempo in cui i liquidatori devono procedere all'adempimento pubblicitario, il legislatore tace, ma dal richiamo all'art. 2383, comma quarto, c.c., si ricava che essi dovranno richiedere l'iscrizione entro trenta giorni, che decorrono non dalla notizia della stessa ma dall'accettazione della carica.

In relazione, poi, alle modalità di accettazione dell'incarico, non sono richieste forme particolari, potendo, i liquidatori, accettare anche attraverso comportamenti concludenti, dimostrando, pertanto, in maniera inequivocabile la volontà di dare esecuzione all'incarico

---

<sup>51</sup>Cfr., in particolare, SALAFIA, *Scioglimento e liquidazione*, cit., 3 ss.

ricevuto. Prima dell'accettazione, ovviamente, non vi è alcun obbligo a loro carico.



## 5. La consegna dei beni e dei documenti sociali

L'iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese segna, secondo il terzo comma dell'art. 2487 *bis* c.c., il momento in cui cessa la carica degli amministratori e sorge l'obbligo, in capo a questi ultimi, di consegnare ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti della società alla data in cui diviene efficace lo scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'approvazione dell'ultimo bilancio<sup>52</sup>.

Diversamente dalla disciplina previgente, la novella legislativa impone direttamente agli amministratori l'obbligo di consegna dei libri sociali ai liquidatori, e non più mediante un rinvio all'art. 2277 c.c. in materia di società di persone<sup>53</sup>.

Il legislatore non menziona i beni sociali, ma non vi è alcun dubbio che gli amministratori debbano consegnare anche quelli, considerato che anche i libri sono dei beni, e soprattutto che sarebbe del tutto irragionevole consegnare i libri sociali in funzione dell'avvio della liquidazione senza una corrispondente consegna dei beni.

---

<sup>52</sup>Cfr. FRASCARELLI, *La liquidazione delle società*, Milano, 2006, 63 ss.

<sup>53</sup>Cfr. sul punto MARENA, *Scioglimento, liquidazione e fallimento delle società di persone. Cause di scioglimento e fasi della liquidazione*, Roma, 2014, 22 ss.

Assume grande rilevanza, pertanto, la situazione contabile che gli amministratori devono consegnare ai liquidatori; si tratta di un atto che deve essere redatto in maniera molto precisa e analitica, indicando tutti i beni che compongono il patrimonio aziendale e corredandoli di una descrizione. La situazione dei conti, in tale prospettiva, costituisce un documento tipico al quale è attribuita una funzione di ricognizione qualitativa e quantitativa degli elementi patrimoniali attivi e passivi del patrimonio sociale<sup>54</sup>.

L'obiettivo della normativa, chiaramente, è quello di consentire ai liquidatori di constatare l'effettiva situazione patrimoniale dell'azienda, ed è proprio a tale situazione che è necessario fare riferimento per distinguere l'oggetto della responsabilità degli amministratori da quella dei liquidatori.

Essa rappresenta un riferimento anche per la consegna del patrimonio sociale, di modo che, nel redigere il relativo verbale di consegna, i liquidatori prendono coscienza dell'entità del patrimonio sociale dichiarato dagli amministratori, al fine di procedere ad una attività di ricognizione e di verifica della corrispondenza tra quanto è indicato

---

<sup>54</sup>Si v., in particolare, CASAMASSIMA, *I bilanci di liquidazione nella società per azioni*, in *Rivista del notariato* 1, 2003, 70 ss.; sulla disciplina previgente cfr. NICCOLINI, *I bilanci nella liquidazione delle società di capitali*, in *Rivista dei dottori commercialisti* 5, 1998, 71 ss.

contabilmente e quanto effettivamente presente nella loro disponibilità in esito alla consegna dei beni che gli amministratori abbiano effettuato materialmente o in maniera simbolica<sup>55</sup>.

I liquidatori sono obbligati alla verifica ed al controllo della documentazione ricevuta dagli amministratori: del resto, si tratta di un'attività che è, anzitutto, necessaria per permettere agli stessi di poter esercitare le proprie osservazioni in sede di assemblea dei soci, convocata per l'approvazione del primo bilancio di esercizio da essi redatto.

In secondo luogo, i liquidatori, essendo responsabili per la conservazione del patrimonio sociale ai fini del successivo utilizzo per le finalità della liquidazione, sono anche tenuti al controllo dei beni che gli amministratori cessati dalla carica hanno consegnato loro all'atto dell'insediamento in carica.

Quanto alla nozione di "situazione dei conti", di cui parla il legislatore, si tratta di un'elencazione delle poste risultanti dalle scritture contabili, finalizzata a permettere una netta divisione delle operazioni effettuate prima della data di efficacia della causa di

---

<sup>55</sup>Cfr. PACIELLO, *I nuovi prospetti contabili tra funzione informativa e funzione organizzativa: prime riflessioni su alcune novità della riforma*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2002, 285 ss.

scioglimento rispetto a quelle compiute successivamente a tale momento<sup>56</sup>.

Tale situazione dei conti, comprensiva di inventario, «costituisce il bilancio di apertura della liquidazione, il quale, da un lato, dovrebbe censire tutte le poste attive e passive e dall'altro valutarle rispettivamente secondo il futuro probabile valore di realizzo, dedotti i costi che si stima di dover sostenere per conseguirlo, ed il futuro presunto costo di estinzione»<sup>57</sup>.

Per quanto concerne, invece, il rendiconto della gestione, esso rappresenterebbe un vero e proprio bilancio straordinario, redatto in base ai principi ed ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2423 ss. c.c. Secondo altra ricostruzione, diversamente, esso costituirebbe un prospetto delle entrate e delle uscite nel periodo di riferimento.

La nuova disciplina, diversamente dalla previgente, impone agli amministratori uscenti solo la redazione della situazione dei conti e del rendiconto, necessari affinché i liquidatori si rendano subito conto della situazione aziendale alla data della liquidazione, in modo da

---

<sup>56</sup>Così FIMMANÒ, *La fase della liquidazione*, cit., 230 s.

<sup>57</sup>ALESSI, *I liquidatori delle società per azioni*, Torino, 1994, 115. Sul punto ampiamente già SCHLESINGER, *L'approvazione del rendiconto annuale nelle società di persone*, in *Riv. soc.*, 1965, 811.

disporre subito di tutti gli elementi utili per esercitare il proprio compito.

In tale prospettiva, pertanto, la situazione dei conti costituisce una sorta di bilancio di una situazione che esprime, in maniera dettagliata, tutti i conti della società, patrimoniali, economici e finanziari, al fine di consentire ai liquidatori una conoscenza immediata della condizione del patrimonio sociale<sup>58</sup>.

In conclusione, appare evidente che il legislatore ha ritenuto che l'informazione contabile che gli amministratori sono tenuti ad esprimere ai liquidatori ha una connotazione statica nella situazione dei conti ed una connotazione maggiormente dinamica con la redazione del rendiconto di gestione: tale combinazione, infatti, offre un panorama completo ai liquidatori della situazione della società, consentendogli di poter espletare il proprio compito nel migliore dei modi.

---

<sup>58</sup>Cfr. TURELLI, *L'informazione sulla gestione nelle società per azioni in liquidazione*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., 7 ss.

## **Capitolo terzo**

### **Il ruolo dei liquidatori e del collegio sindacale**

#### **1. Poteri e obblighi dei liquidatori**

In relazione ai poteri dei liquidatori, la norma prima della riforma, l'art. 2278, comma primo, c.c., disponeva che i liquidatori potevano compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione della società.

Si trattava, invero, di una disposizione che la dottrina<sup>59</sup> non aveva esitato a definire del tutto pleonastica, in considerazione del fatto che mai, ai liquidatori, il codice avrebbe potuto attribuire un potere inferiore rispetto agli atti necessari per la liquidazione.

La modifica apportata dalla riforma è contenuta nell'art. 2489 c.c., comma primo, secondo il quale «salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società»; la novella legislativa riflette l'evidente volontà, del legislatore, di considerare la fase della liquidazione in maniera più dinamica ed elastica, evitando, pertanto, di restringere troppo il raggio d'azione dell'attività dei

---

<sup>59</sup>In tal senso ALESSI, *I liquidatori delle società per azioni*, cit., 108; PORZIO, *L'estinzione della società per azioni*, cit., 146.

liquidatori: l'estensione dei loro poteri, infatti, è funzionale a garantire una migliore conservazione dei beni aziendali soprattutto attraverso la prosecuzione dell'attività imprenditoriale<sup>60</sup>, anche in funzione dell'avviamento.

I poteri riservati ai liquidatori, pertanto, sono tendenzialmente molto ampi, ma possono essere circoscritti da disposizioni contenute nello statuto o, diversamente, all'atto della nomina. Come si è visto in precedenza, infatti, l'assemblea dei soci è chiamata ad indicare il numero dei liquidatori ed a fissare le regole di funzionamento del collegio nel caso in cui i liquidatori siano più di uno. Inoltre, l'assemblea può anche decidere in merito ai poteri dei liquidatori, con particolare attenzione alla cessione d'azienda o anche ad alcuni rami di essa.

Parte della dottrina, poi, ha sostenuto che l'assemblea può anche decidere in relazione «agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo»<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup>Cfr. sul punto PACIELLO, *I nuovi prospetti contabili tra funzione informativa e funzione organizzativa: prime riflessioni su alcune novità della riforma*, in *Rivista di diritto delle imprese*, 2004, 300 s.

<sup>61</sup>SALAFIA, *Liquidazione della società di capitali: poteri del liquidatore*, in *Società 2*, 2009, 157.

Quest'ultima osservazione merita di essere posta in evidenza: il Codice di commercio limitava in maniera molto rigida il potere dei liquidatori in materia di alienazione dei beni sociali, essendo prevista la forma dell'incanto e quella della licitazione privata per i beni mobili.

Il codice del 1942, invece, al vecchio art. 2278 c.c. aveva esteso in maniera considerevole i poteri dei liquidatori in tale ambito, acconsentendo a che loro potessero compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, e quindi, in particolare, di procedere anche con una vendita di tutti i beni sociali, salvo che l'assemblea non avesse disposto diversamente<sup>62</sup>.

La novella legislativa, in relazione a tale profilo, ha avuto un atteggiamento di compromesso tra la posizione estremamente rigida del Codice di commercio e quella molto liberista del Codice civile del 1942. In particolare, i liquidatori sono indubbiamente i protagonisti di tutta la procedura, ma non rivestono una posizione avvicinabile a quella degli amministratori, sia per i compiti diversi che ricoprono, sia, soprattutto, per una minore autonomia nella gestione, considerato

---

<sup>62</sup>Sul tema si v. ALESSI, *I liquidatori della società per azioni*, cit., 129 ss.; DI BRINA, *La responsabilità per le nuove operazioni successive allo scioglimento della S.p.a.*, Milano, 1996, 139 ss.



che, rispetto agli amministratori, sono maggiormente soggetti alle istruzioni ed alle indicazioni dell'assemblea<sup>63</sup>.

Ne discende, pertanto, che la disposizione di cui all'art. 2489 c.c. ha carattere suppletivo, intervenendo esclusivamente laddove i soci non abbiano disposto diversamente. I liquidatori, in assenza di indicazioni ben precise, possono porre in essere tutti gli atti necessari per il bene dell'impresa, tenendo presente, come obiettivo finale, la valorizzazione del patrimonio sociale e la tutela dei creditori sociali, oltre che, ovviamente, dei soci.

I liquidatori, in particolare, possono anche concedere l'azienda in affitto, nell'attesa che si presenti il momento opportuno per procedere alla vendita in blocco, oppure è possibile che essi optino per una suddivisione dell'azienda in più rami al fine di permettere una più agevole e conveniente alienazione<sup>64</sup>. I liquidatori, inoltre, possono anche procedere alla cessione dell'azienda sociale, previa, eventualmente, una continuazione in via provvisoria dell'attività di impresa.

---

<sup>63</sup>Così NICCOLINI, *La disciplina dello scioglimento*, cit., 145 s. Sul tema si v. anche VERNA G., VERNA S., *La liquidazione delle società di capitali*, cit., 100 ss.

<sup>64</sup>Cfr. sul punto DIMUNDO, *Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere (artt. 2484-2510 c.c.)*, Milano, 2003, 147 ss.

La giurisprudenza, poi, ha chiarito ciò che non è consentito ai liquidatori, affermando che «la società per azioni, regolarmente sciolta, continua a sopravvivere come soggetto collettivo, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale, sicché non è consentito ai liquidatori, in virtù del richiamo operato dall'art. 2452 c.c. alla disciplina dettata dagli artt. 2278 e 2279 c.c. con riguardo alle società semplici, intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell'impresa sociale, che, se compiuti, sono inefficaci per carenza di potere»<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup>Cass. 19 gennaio 2004, n. 741, in *Arch. civ.*, 2004, 1347. Fattispecie concernente la legittimazione dei liquidatori ad intimare il licenziamento. Su tale pronuncia si v. MARENA, *Poteri e responsabilità del liquidatore*, in *Persona e danno*, 26 marzo 2014. Cfr., in senso analogo, Cass. 22 novembre 2010, n. 15080, in *Mass. giur. it.*, 2000, secondo cui «il divieto, stabilito dall'art. 2279 c.c. a carico dei liquidatori, di nuove operazioni - intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o di definizione dei rapporti in corso - ha l'evidente "ratio" d'impedire ai medesimi la prosecuzione dell'attività sociale, consentendo invece solo gli atti necessari per liquidare i risultati della cessata attività sociale. Da ciò consegue che non può considerarsi nuova operazione la proposizione in giudizio di una domanda che, concernendo l'indennità per la perdita dell'avviamento, presuppone la cessazione del rapporto di locazione relativo al locale ove si svolgeva l'attività imprenditoriale della società, e si colloca quindi inequivocabilmente nell'ambito dell'attività volta alla liquidazione».

La giurisprudenza di merito più recente, inoltre, ha osservato che «non rientra nel divieto di nuove operazioni, né costituisce atto di straordinaria amministrazione, il conferimento, da parte dei liquidatori, di un mandato alle liti per la proposizione di azione giudiziale, volta ad incrementare o ripristinare la consistenza patrimoniale della società in liquidazione, e ciò quand'anche l'assemblea abbia attribuito ai liquidatori poteri congiunti per la gestione straordinaria riguardo alle possibili diminuzioni del patrimonio sociale conseguenti ad alienazioni. Dunque, salvo che i soci non abbiano disposto diversamente, non si può disconoscere ai liquidatori il potere di agire in giudizio in funzione conservativa del patrimonio della società da loro rappresentata, onde essi sono pienamente legittimati a proporre (come nella specie) un'azione di accertamento negativo di un diritto da altri vantato o ad opporsi ad un decreto ingiuntivo»<sup>66</sup>.

Va considerato, infine, che il codice prevede anche alcuni poteri particolari dei liquidatori, ai sensi dell'art. 2491 c.c.<sup>67</sup>, tra i quali rileva

---

<sup>66</sup>Trib. Lucca 9 gennaio 2014.

<sup>67</sup>La norma recita in questi termini: «Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti. I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci

soprattutto quello di chiedere ai soci proporzionalmente i versamenti ancora dovuti laddove i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali. I soci non possono opporsi alla richiesta dei liquidatori, a meno che non dimostrino che i liquidatori possono ricorrere ad altre vie per rivitalizzare le ridotte casse sociali; in caso contrario, i soci possono contestare la richiesta dei liquidatori esclusivamente in sede di discussione ed approvazione del bilancio annuale di liquidazione o al momento della presentazione del rendiconto finale, in quanto si tratta delle uniche fasi nelle quali essi dispongono dei dati necessari per una valutazione circa l'operato dei liquidatori, così da individuare i fatti sui quali fondare in maniera valida le proprie contestazioni<sup>68</sup>.

Va sottolineata, infine una evidente differenza, in relazione a tale profilo, tra liquidatori ed amministratori.

Questi ultimi, infatti, possono richiedere in qualunque momento il completamento dei versamenti ancora dovuti, diversamente dai risultati che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie. I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente».

<sup>68</sup>Così DE VIVO, *Lo scioglimento e la liquidazione*, in AA.VV., *La nuova S.p.a. e la nuova S.r.l.*, Milano, 2004, 512.

liquidatori che, come si è detto, possono invece farlo esclusivamente nel caso in cui i fondi sociali scarseggino per il pagamento dei creditori. La *ratio* di una tale previsione è di tutta evidenza: all'infuori di tale ipotesi, infatti, sarebbe inutile pretendere il versamento di somme che dovrebbero essere presto restituite in attuazione del bilancio finale di liquidazione<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup>In tal senso FIMMANÒ, ANGELINI, *Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori*, in FIMMANÒ (a cura di), *Scioglimento e liquidazione*, cit., 337.

## **2. Il ruolo del collegio sindacale nella liquidazione**

Il collegio sindacale è organo di controllo della società.

I controlli del collegio sindacale «sono effettuati sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico che determina un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Nella propria attività di vigilanza il collegio applica una modalità di selezione dei controlli basata sull'identificazione e valutazione dei rischi con modalità adeguate alle dimensioni e alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell'impresa assoggettata a controllo. Nell'effettuare l'identificazione dei rischi il collegio determina i rischi generici e quelli specifici, attribuendo agli stessi una diversa intensità e periodicità di controllo»<sup>70</sup>.

Il principio scelto, anche sulla base delle migliori pratiche internazionali, è quello basato sull'analisi del rischio. Questo principio generale precisa un elemento essenziale della vigilanza.

---

<sup>70</sup>Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, Milano, 2012, 27. In generale, sul collegio sindacale, BERTOLOTTI, *Società per azioni. Collegio sindacale. Revisori. Denuncia al tribunale*, Torino, 2015; ABRIANI, ALESSI, MORETA (a cura di), *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, Milano, 2007.

Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del controllo e tenuto conto del preciso ambito d'intervento del collegio sindacale, si è ritenuto di determinare una modalità oggettiva di identificazione del perimetro della sua vigilanza. I controlli sono declinati, attraverso la propria competenza e l'esperienza professionale, in attività specifiche il cui contenuto varia al variare delle dimensioni e delle altre caratteristiche proprie dell'impresa soggetta a controllo.

Proprio in tale adattamento si realizza il reale vantaggio di questo approccio, ovvero quello di ottenere il miglior controllo possibile sulla base delle concrete caratteristiche del soggetto controllato. Non esiste infatti un sistema di controllo adatto a tutte le imprese<sup>71</sup>.

La giurisprudenza ha progressivamente esteso, nel corso degli anni, le funzioni e le responsabilità del collegio sindacale, osservando che «l'obbligo di vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione, ricomprendendo anche il c.d. “controllo di legalità” e cioè la rispondenza dei dati acquisiti ai parametri previsti dalla legge, controllo che, pur non potendo spingersi sul terreno della

---

<sup>71</sup>Cfr. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, cit., 28. Cfr. anche TURELLI, *Il collegio sindacale nella società per azioni in liquidazione*, in ALESSI, ABRIANI, MORETA, *Il collegio sindacale*, cit., 497.

opportunità e della rischiosità dell'attività di gestione - di stretta competenza degli amministratori - non può certo limitarsi al controllo meramente estrinseco e formale dell'attività degli amministratori e non può certo trascurare i doveri che fanno capo agli amministratori medesimi»<sup>72</sup>.

Per quanto concerne il ruolo del collegio sindacale nel corso della procedura di liquidazione, diversamente da quanto accade per gli amministratori, l'apertura della fase di liquidazione non comporta alcuna modificazione nella composizione dell'organo di controllo della società, in quanto esso continua la propria attività di vigilanza e di controllo nella medesima composizione e struttura.

Il collegio sindacale, infatti, resta in carica fino alla naturale scadenza triennale a partire dall'esercizio in cui è stato nominato, fatta eccezione per il caso in cui, con la nomina dei liquidatori, non sopravvengano altre cause di cessazione dell'incarico di controllo<sup>73</sup>.

In particolare, nel corso della liquidazione il legislatore individua quattro diversi momenti in cui il collegio sindacale è chiamato ad intervenire. Il primo è disciplinato dall'art. 2484 c.c., il quale fa

---

<sup>72</sup>Cass. 15 maggio 2009, n. 20515. Cfr. sul punto PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni*, Milano, 2003, 4 ss.

<sup>73</sup>Cfr. MORO VISCONTI, *I sindaci delle società in liquidazione*, in *Il controllo nelle società e degli Enti* 3, 2004, 358 ss.



riferimento all'accertamento del verificarsi delle cause di scioglimento delle società; il secondo, invece, rientra, dal punto di vista temporale, nel periodo che intercorre tra il verificarsi della causa di scioglimento e l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 2485 c.c., relativo alla legittimazione dei sindaci di adire il tribunale nei casi in cui gli amministratori non avessero adempiuto all'obbligo di convocazione dell'assemblea ex art. 2487, secondo comma, c.c.<sup>74</sup>

Il terzo momento concerne prettamente la fase della liquidazione: in particolare, il collegio sindacale viene espressamente richiamato nel quarto comma dell'art. 2487 c.c., avente ad oggetto la disciplina della revoca giudiziale dei liquidatori, e nel secondo comma dell'art. 2492 c.c., relativo all'obbligo della redazione della relazione al bilancio finale di liquidazione<sup>75</sup>.

Il quarto ed ultimo momento, infine, è relativo al periodo successivo alla cancellazione della società di cui all'art. 2495 c.c. ed alla

---

<sup>74</sup>In tal senso AVI, DORIA, FRANCHINI, *La liquidazione della società*, Milano, 2008, 65 ss.

<sup>75</sup>Sul tema si v. NICCOLINI, *Gestione dell'impresa nella società in liquidazione: prime riflessioni sulla riforma*, in *Riv. soc.*, 2003, 903 ss.

responsabilità dei sindaci in merito alle eventuali sopravvenienze emergenti, successive alla cancellazione<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup>Cfr. ZORZI, *Cancellazione della società dal registro delle imprese, estinzione della società e tutela dei creditori*, in *Giur. comm.*, 2002, 102 ss.

### **3. I sindaci e l'accertamento delle cause di scioglimento**

L'art. 2485 c.c. dispone che gli amministratori sono tenuti, senza indugio, ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e a procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c., il quale impone l'obbligo di iscrizione presso l'ufficio del registro imprese delle delibere dell'assemblea, nel caso in cui la decisione dello scioglimento fosse stata presa dai soci, e del verificarsi della causa, nelle altre ipotesi<sup>77</sup>.

Gli amministratori, così come i sindaci, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2485 c.c. sono personalmente e solidalmente responsabili in caso di ritardo o omissione, per i danni patiti dalla società, dai soci, dai creditori e dai terzi, nel periodo che intercorre tra il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 2484 c.c. e il materiale trasferimento dei poteri ai liquidatori.

Il collegio sindacale, in particolare, è tenuto a vigilare sulla gestione della società da parte dell'organo amministrativo al fine di conservare

---

<sup>77</sup>Su tale profilo si v. SANTUS, DE MARCHI, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario*, in *Rivista del notariato*, 2003, 599 ss.; BALZOLA, *Sulla legittimazione del singolo sindaco a proporre istanza di accertamento della causa di scioglimento*, in *Giur. comm.*, 2005, 358 ss.

l'integrità ed il valore del patrimonio sociale e della convocazione dell'assemblea per assumere le delibere di cui al primo comma dell'art. 2487 c.c. In particolare, in caso di omissione degli amministratori, i sindaci devono presentare istanza al tribunale al fine di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento<sup>78</sup>.

La giurisprudenza ha chiarito che «nell'ipotesi in cui gli amministratori omettano di accertare senza indugio il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società e di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 2484 c.c., è consentito a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco di promuovere l'intervento giudiziale, in modo che in caso di inerzia del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nel procedere alle iniziative previste dall'art. 2484 n. 4 c.c. venga ugualmente accertato l'avvenuto scioglimento della società. L'interesse ad agire con il ricorso al tribunale ex art. 2485, 2° co. per far accertare una causa di scioglimento della società a fronte dell'inerzia del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale deve sussistere non solo al

---

<sup>78</sup>Cfr. AIELLO, *Scioglimento della società e responsabilità di amministratori e sindaci tra vecchio e nuovo diritto*, in *Giur. it.*, 2012, 2352 s.; BONELLI, *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma della società*, Milano, 2004, 169.

momento della proposizione del ricorso ma anche durante il corso di tutto il procedimento»<sup>79</sup>.

Tra le cause di scioglimento vi è il mancato funzionamento dell'assemblea, prevista dall'art. 2484, comma primo, n. 3, c.c..

Il collegio sindacale è chiamato all'individuazione ed all'accertamento di questa causa di scioglimento della società.

Il collegio, infatti, in virtù della propria attività di controllo periodico, è nelle condizioni di verificare se, effettivamente, l'assemblea dei soci funziona regolarmente o meno.

La dottrina non ha mancato di osservare che il collegio sindacale può dichiarare l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea qualora questa, effettivamente, non funzioni regolarmente in più sedute, non bastando, normalmente, una singola riunione “andata male” a legittimare lo scioglimento della società<sup>80</sup>.

Dal punto qualitativo, invece, il collegio sindacale è tenuto a verificare quante assemblee, regolarmente svoltesi, non sono state in grado di deliberare l'argomento all'ordine del giorno, ma unicamente quelle aventi ad oggetto decisioni essenziali per il corretto funzionamento

---

<sup>79</sup>Trib. Biella 4 giugno 2004.

<sup>80</sup>Cfr. GAETA, *L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea: necessità di un accertamento concreto*, in *Giur. mer.*, 2011, 750 ss.

della società. Quello che rileva, in definitiva, non è tanto verificare quante assemblee non sono state convocate (pur essendo anche questo dato estremamente rilevante), ma quante di quelle che si sono celebrate hanno funzionato correttamente, tenuto conto anche della situazione generale della società<sup>81</sup>.

Il collegio sindacale, pertanto, deve procedere ad un accertamento più generale, che tenga conto dell'impatto del non corretto funzionamento dell'assemblea sulla condizione generale della società, e verificare anche a cosa è dovuto il momento di *impasse*. In particolare, il collegio è tenuto a verificare anzitutto la mancata approvazione del bilancio di esercizio, in quanto si tratta di un atto che assume rilevanza ai fini dell'accertamento dell'intervenuta causa di scioglimento della società, che evidenzia diversi e chiari indizi di dissidio non agevolmente sanabili.

Il collegio sindacale, pertanto, in relazione a tale causa di scioglimento, è chiamato a verificare che «i tentativi di raggiungimento di una maggioranza siano reiterati, che vi sia un periodo relativamente lungo di inattività dell'assemblea, che sia confermata l'esistenza di un contrasto intercorrente tra i soci e che

---

<sup>81</sup>Cfr. GAETA, *L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea*, cit., 757. In giurisprudenza si v. Trib. Prato, 17 dicembre 2009, in *Giur. merito*, 2011, 747.

siano presenti i verbali delle assemblee da cui risulti il dissidio tra i soci»<sup>82</sup>.

Altra causa di scioglimento in relazione alla quale rileva il ruolo del collegio sindacale è la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale a seguito di perdite che ne provochino la diminuzione oltre un terzo. Questa causa di scioglimento chiama direttamente in causa il collegio sindacale in considerazione del fatto che, dal punto di vista statistico, si tratta della causa che più di ogni altra viene accertata con ritardo dagli amministratori<sup>83</sup>.

Il collegio sindacale, in particolare, è tenuto a controllare che al momento del versamento del capitale richiesto i nuovi conferimenti non siano inadeguati, a causa delle perdite prodottesi successivamente alla deliberazione dell'assemblea. Nel caso in cui i conferimenti dovessero rivelarsi non sufficienti, la causa di scioglimento resterebbe ancora in essere, non essendo stato il capitale effettivamente oggetto di restituzione.

---

<sup>82</sup>FIMMANÒ, ANGELINI, *Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori*, cit., 372.

<sup>83</sup>Cfr. GUERRERA, *Artt. 2446-2447*, in NICCOLINI, STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, Napoli, 2004, 1200 ss.

Il collegio sindacale, dunque, deve verificare se il capitale diminuito a seguito delle perdite patite è stato ricostituito mediante ulteriori conferimenti dei soci, oppure se tali apporti non si rivelino, in realtà, sufficienti, determinando, pertanto, il protrarsi della causa di scioglimento.

Il maturare di una delle cause di cui all'art. 2484 c.c. non comporta, per gli amministratori, l'obbligo di cessare immediatamente l'attività imprenditoriale, la quale, anzi, può costituire oggetto di continuazione da parte dei liquidatori<sup>84</sup>.

Il collegio sindacale, in siffatte circostanze, deve porre in essere una attività di monitoraggio dell'attività degli amministratori non solo sotto il profilo meramente formale, ma anche sul piano sostanziale, nel senso che il collegio non deve procedere ad una valutazione generale della gestione degli amministratori, ma anche a verificare, in maniera più puntuale, se ogni singola delibera degli stessi sia rispondente alle norme generali che impongono una prudente amministrazione<sup>85</sup>.

---

<sup>84</sup>Cfr. FACCHIN, *Sub art. 2487*, in GRIPPO (a cura di), *Commentario delle società*, Torino, 2009, 1139 ss.; CAVALLI, *Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate*, in ABBADESSA, PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum di Gian Franco Campobasso III*, Torino, 2007, 58 ss.

<sup>85</sup>In tal senso AIELLO, *Il collegio sindacale: struttura e funzioni*, in COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI (a cura di), *Il nuovo diritto*



Il collegio, pertanto, è tenuto a denunciare in maniera tempestiva il mancato verificarsi dei presupposti di cui all'art. 2848, primo comma, n. 4, c.c.. Successivamente a tale denuncia, i sindaci devono anche verificare che gli amministratori non si cimentino in attività di carattere speculativo.

Quanto, infine, al principio della continuità aziendale, esso prevede che i valori iscritti in bilancio debbano essere considerati nel presupposto che l'azienda persegua la propria attività nel suo normale ed ordinario corso, in un futuro prevedibile, senza che sussista né l'intenzione né la necessità di procedere con la liquidazione ovvero di cessare l'attività imprenditoriale<sup>86</sup>.

In tale prospettiva, da un lato, la direzione dell'azienda deve porre in essere una valutazione della capacità dell'azienda di continuare ad esercitare il proprio ruolo nel mercato; dall'altro, l'organo di controllo, nel corso della periodica informazione di bilancio, è tenuto a richiedere all'organo amministrativo una informativa

---

*societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009*, Bologna, 2009, 584 ss.

<sup>86</sup>Cfr. CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 2006, 170.

particolarmente approfondita nelle situazioni in cui si evidenziano i rischi per la continuità aziendale<sup>87</sup>.

Laddove non si segnalino indizi diversi, la preparazione del bilancio è effettuata nel presupposto della continuità aziendale per un periodo futuro, generalmente per un tempo che non eccede l'anno dalla data di chiusura del bilancio. Il collegio sindacale, nella verifica circa le prospettive future della continuità aziendale, è tenuto ad una considerazione prospettica tenendo conto di una serie di indicatori di carattere finanziario, gestionale e di altra natura.

Sindaci e revisori, per verificare se sussiste una continuità aziendale, devono esaminare la situazione finanziaria che, anzitutto, deve presupporre un equilibrio economico che garantisca una adeguata remunerazione dei fattori produttivi impiegati. In particolare, l'organo di controllo, laddove sia venuto meno il presupposto della continuità aziendale, è tenuto ad una valutazione delle voci di bilancio non più in un'ottica futura di proseguimento dell'attività, ma seguendo in base a valori che si riconnettono ai criteri di liquidazione ovvero ai criteri di cessione<sup>88</sup>.

---

<sup>87</sup>Cfr. RACUGNO, *Venir meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari*, in *Giur. comm.*, 2010, 208 ss.

<sup>88</sup>Cfr. RACUGNO, *Venir meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari*, cit., 211 ss.

Al momento della redazione del bilancio, il collegio sindacale è tenuto a fornire un giudizio sull'esito futuro di eventi o circostanze che sono, per loro natura, incerti; nell'ambito della procedura di controllo il collegio pone in essere procedure finalizzate ad ottenere una piattaforma probatoria che permetta la formulazione del giudizio sul bilancio di esercizio.

Infine, in caso di dubbio circa la reale prospettiva di una continuità aziendale, il consiglio sindacale deve raccogliere elementi sufficienti e di una certa evidenza in relazione alla capacità dell'impresa di rimanere in funzionamento in un prevedibile futuro, mediante lo svolgimento di determinate procedure.

#### **4. Funzioni ed obblighi durante la liquidazione**

Lo scioglimento della società, come è noto, non comporta il blocco dell'esercizio dell'attività economica, che può essere anche esercitata dall'assemblea in determinate circostanze, ma unicamente di quegli atti che, per il loro carattere non conservativo in senso lato, possono pregiudicare il soddisfacimento dei creditori, oltre che le aspettative dei soci in relazione al riparto finale<sup>89</sup>.

Il collegio sindacale, nel corso della liquidazione, non subisce alcuna limitazione in merito all'esercizio delle proprie funzioni, anche se si assiste ad un cambiamento nell'oggetto dell'attività di controllo e monitoraggio. In particolare, il collegio sindacale è tenuto a verificare l'attività dei liquidatori, le cui prospettive, evidentemente, sono diverse da quelle degli amministratori.

Oltre agli obblighi di cui in parte si è detto, i sindaci sono tenuti a convocare l'assemblea in luogo dei liquidatori, laddove ne sia stata fatta richiesta da parte della minoranza che rappresenta almeno il quinto del capitale, laddove ciò si rende necessario per l'approvazione

---

<sup>89</sup>Cfr. FRANZONI, *Società per azioni*. III. *Dell'amministratore e del controllo*. I. *Disposizione generali. Degli amministratori*, in SCIALOIA, BRANCA (a cura di), *Commentario*, Roma-Bologna, 432 s.

del bilancio annuale, oppure quando sia stata fatta richiesta da un numero di soci che rappresenti almeno la ventesima parte del capitale. Un'altra circostanza nella quale il collegio sindacale è tenuto a convocare l'assemblea dei soci si verifica laddove sopravvenga il decesso del liquidatore, in quanto in tal caso il collegio deve nominare un nuovo liquidatore, non potendo porre in essere alcun atto di gestione in considerazione de carattere straordinario della liquidazione della società<sup>90</sup>.

I sindaci, poi, sono tenuti a riunirsi almeno una volta ogni tre mesi, a redigere i verbali delle riunioni, a controllare, oltre il mantenimento dei libri contabili, anche il rispetto degli adempimenti di carattere civile e fiscale dei liquidatori, e devono chiedere notizie sull'andamento delle operazioni<sup>91</sup>.

L'art. 2492, secondo comma c.c., stabilisce che «il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese».

---

<sup>90</sup>Cfr. MORO VISCONTI, *I sindaci delle società in liquidazione*, cit., 358.

<sup>91</sup>Cfr. MOGOROVICH, *Adempimenti fiscali della liquidazione dell'impresa*, in *Fisco*, 2011, 12 ss.

Il legislatore, poi, ha previsto una serie di elementi finalizzati a garantire una corretta e puntuale informazione ai fini della liquidazione della società, considerando l'intera procedura, a partire dalla fase immediatamente precedente la liquidazione e sino alla completa estinzione della società. Ne discende, dunque, che il collegio sindacale esercita un ruolo molto rilevante ai fini di una garanzia di una corretta esecuzione della procedura<sup>92</sup>.

Infatti, il legislatore ha disposto che siano predisposti: la situazione dei conti, un rendiconto ed un bilancio iniziale, uno o più bilanci annuali ed uno conclusivo al termine della procedura di liquidazione, predisposti dai liquidatori. Si tratta di atti che devono essere posti in essere a cura degli amministratori e, in tale contesto, il collegio sindacale si trova sostanzialmente ai margini.

Del resto, in assenza di una precisa disposizione del legislatore, ma soprattutto, per quanto concerne il rendiconto, in considerazione del carattere interno dello stesso, non è prevista (del resto non sarebbe

---

<sup>92</sup>Cfr. FIMMANÒ, ANGELINI, *Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori*, cit., 384 ss.

neanche giustificata) la presenza di una relazione di accompagnamento al rendiconto da parte dell'organo di controllo<sup>93</sup>.

Va segnalato, inoltre, che in considerazione del carattere “programmatico” del primo bilancio di liquidazione, che non ha, dunque, valore di consuntivo, esso non dovrebbe essere sottoposto a verifica da parte dell'organo di controllo.

Il collegio sindacale, diversamente, deve essere chiamato ad effettuare verifiche soprattutto al momento del primo bilancio intermedio.

L'art. 2490 c.c., infine, stabilisce che i liquidatori sono tenuti alla redazione ed alla presentazione del bilancio, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, all'assemblea o, nell'ipotesi prevista dal terzo comma di dell'art. 2479 c.c., ai soci.

Trovano applicazione, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti c.c.<sup>94</sup>.

Il collegio sindacale, dunque, nel corso dell'esercizio di ciascuna fase in cui è in corso la liquidazione, è tenuto a continuare ad esercitare la

---

<sup>93</sup>In tal senso DESARIO, *Bilancio ordinario e bilanci di liquidazione nelle società per azioni. Profili funzionali e impugnative*, Milano, 2005, 77; VERNA G., VERNA S., *La liquidazione delle società di capitali*, cit., 67 ss.

<sup>94</sup>Cfr. FRACCHIN, *Sub art. 2490*, in GRIPPO, *Commentario delle società*, cit., 1147 ss.

sua attività di vigilanza periodica circa la regolare tenuta della contabilità della società e della corretta rilevazione dei fatti della gestione di liquidazione nelle scritture contabili ed alla predisposizione della relativa realizzazione ex art. 2429 c.c., che resterà depositata in copia presso la sede sociale, insieme allo stesso bilancio, almeno quindici giorni prima della data nella quale si riunirà l'assemblea sociale.

La relazione del collegio sindacale, infine, deve contenere in maniera specifica i riferimenti in relazione alla tenuta della contabilità sociale ed alla conformità dei dati del bilancio alle risultanze della stessa contabilità<sup>95</sup>. Al bilancio di liquidazione, infatti, deve essere allegata la relazione del collegio sindacale, poichè essa è parte integrante del procedimento di formazione del bilancio finale di liquidazione.

---

<sup>95</sup>Cfr. FIMMANÒ, ANGELIINI, *Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori*, cit., 309 s.



## **Capitolo quarto**

### **I profili fiscali della liquidazione**

#### **1. L'IVA, l'imposta di registro e il diritto annuale della Camera di Commercio**

Prima di soffermarci sulla responsabilità dei liquidatori dal punto di vista fiscale, sembra opportuno richiamare alcuni profili della liquidazione relativi alla materia fiscale.

In particolare, per quanto concerne l'IVA, l'assegnazione dei beni ai soci sconta l'IVA.

In merito a tali punti, laddove vengano assegnati ai soci l'azienda o un singolo ramo della stessa, l'atto di assegnazione viene assoggettato ad imposta di registro fissa, di euro 168<sup>96</sup>.

Anche la società in liquidazione è tenuta, qualora ricorrano i presupposti, a versare l'acconto dell'IVA entro il 27 dicembre secondo i criteri di calcolo previsti dalla legge:

---

<sup>96</sup>Cfr. art. 4, lett. d), n. 2, della Tariffa parte I allegata al d.p.r. 26 ottobre 1986, n. 131. Sul tema si v., ampiamente, MATTEUCCI, *Operazioni straordinarie. Aspetti tributari ed economici, profili di elusione fiscale e valide ragioni economiche*, Rimini, 2010, 163 ss.

- a) metodo storico: l'acconto viene determinato in ragione dell'88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato con la dichiarazione annuale dell'anno precedente;
- b) metodo previsionale: l'acconto è determinato in misura pari all'88% del versamento dovuto a seguito della liquidazione annuale dell'anno in corso;
- c) metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre: per i contributi mensili si considerano le operazioni effettuate al dal 1 dicembre al 20 dicembre mentre, per quelli trimestrali, si considerano le operazioni effettuate dal 1 ottobre al 20 dicembre<sup>97</sup>.

Per quanto riguarda, invece, i rimborsi dell'IVA delle società in liquidazione, è opportuno distinguere: sino alla cancellazione della società dal Registro delle imprese, non ci sono particolari problemi in quanto la società in liquidazione, attraverso i liquidatori, verifica i presupposti che legittimano il rimborso, presenta le garanzie richieste dall'art. 38 bis del d.p.r. n. 633/1972 e quietanza lo stesso rimborso; dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, è necessario fare riferimento alla normativa contenuta nell'art. 182 del TUIR e alle altre norme sparse sul tema.

---

<sup>97</sup>Cfr., sul tema, DAMMACCO, *La liquidazione delle società. Profili fiscali*, Rimini, 2015, 264.

Una seconda questione rilevante attiene ai periodi di imposta nel corso della liquidazione. Essi, infatti, subiscono una interruzione per un periodo non indifferente che risente, evidentemente, dello stato in cui l'azienda attende, tramite i liquidatori, a realizzare o a trasformare in liquido i suoi beni.

In particolare, nel corso della liquidazione, è possibile individuare<sup>98</sup>:

- a) la frazione di esercizio che decorre dall'inizio del periodo di imposta sino al giorno precedente alla data di iscrizione delle nomina dei liquidatori nel Registro delle imprese;
- b) la frazione di esercizio complementare a quella precedente, ossia quella parte dell'esercizio che decorre dalla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese alla fine del periodo di imposta;
- c) il periodo o i periodi di imposta interi successivi (che vengono chiamati anche periodi intermedi);
- d) l'ultima frazione di esercizio decorre dal giorno successivo all'ultimo periodo di imposta intermedio fino al termine delle operazioni di liquidazione<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup>In tal senso DAMMACCO, *La liquidazione della società*, cit., 277.

<sup>99</sup>Cfr., sul punto, BRUNO, *I profili fiscali nella liquidazione coatta amministrativa*, in GHIA, PICCININNI, SEVERINI, *Trattato delle procedure concorsuali*, Torino, 2012, 602 ss.

Per quanto concerne, infine, l'individuazione della data di inizio della liquidazione, la stessa coincide con la data di iscrizione dei liquidatori, a cura degli stessi, nel registro delle imprese. In particolare, l'art. 182 del TUIR prevede che in caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 o dell'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

## 2. La responsabilità fiscale dei liquidatori

Una tematica piuttosto delicata attiene alla responsabilità fiscale dei liquidatori, per la quale occorre fare riferimento all'art. 36 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, che di recente è stato modificato dall'art. 28, comma 5, lett. a) del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

Anzitutto, va rilevato che la giurisprudenza formatasi prima della recente riforma, aveva dibattuto circa la natura giuridica della responsabilità fiscale dei liquidatori. In proposito, parte di essa aveva sostenuto che «il rapporto giuridico in forza del quale il liquidatore è tenuto a rispondere in proprio delle imposte non pagate, non è fondato sul dolo o sulla colpa, ma ha la sua fonte in una obbligazione *ex lege* (non ha cioè natura di coobbligazione nei debiti tributari) di cui lo stesso liquidatore è responsabile secondo le norme comuni degli artt. 1176 e 1218 c.c., in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute»<sup>100</sup>.

---

<sup>100</sup>Cass. civ. 10 maggio 1995, n. 9688. Per una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali in materia si v. RAGUCCI, *La responsabilità tributaria dei liquidatori di società di capitali*, Torino, 2013, *passim*.

Altra giurisprudenza, poi, aveva osservato che «in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la responsabilità del liquidatore, prevista dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha una funzione sussidiaria, in quanto è esercitabile a condizione che i tributi a carico della società siano stati iscritti a ruolo e che sia acquisita certezza legale che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione medesima. Incombe, pertanto, al liquidatore, per contestare la pretesa fiscale, l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti del debito (quali la mancanza di attività nel patrimonio sociale) ovvero l'incertezza del debito stesso, mentre l'Amministrazione, in costanza di giudizi proposti dalla società in liquidazione avverso gli accertamenti, deve comunque provare di avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali può pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore, alle condizioni previste dall'art. 15 del citato decreto»<sup>101</sup>.

In precedenza, le Sezioni Unite della Cassazione avevano sostenuto che la distrazione di beni ed il mancato pagamento di imposte, ad opera dei liquidatori, non ha carattere tributario per cui, non intervenendo un atto di accertamento tributario ad opera dell'amministrazione finanziaria, è legittima l'eseribilità, dinanzi al

---

<sup>101</sup>Cass. civ. 13 aprile 2008, n. 10508.

giudice ordinario, di azione di accertamento negativo dell'obbligazione medesima.

Secondo i supremi giudici, in particolare, «la responsabilità di amministratori e liquidatori di una società, per distrazione di beni e mancato pagamento di imposte dovute dalla società stessa, secondo la previsione dell'art. 36 del dpr. 29 settembre 1973, n. 602, non ha carattere tributario, ma integra una obbligazione *ex lege* per fatto illecito proprio di tali soggetti.

Pertanto, allorquando non sia ancora intervenuto un atto formale dell'amministrazione finanziaria di accertamento di detta obbligazione, ipotesi per la quale il citato art. 36 contempla espressamente la giurisdizione delle commissioni tributarie sull'impugnazione di quell'atto, si deve riconoscere la esperibilità davanti al giudice ordinario di azione di accertamento negativo dell'obbligazione medesima»<sup>102</sup>.

Per quanto concerne, invece, il profilo della prescrizione di questa responsabilità dei liquidatori, la Corte di Cassazione ha sostenuto che la prescrizione della responsabilità del liquidatore è quella ordinaria decennale, operante per i crediti nascenti da titolo diverso dal fatto

---

<sup>102</sup>Cass. SS.UU. 4 maggio 1989, n. 2079.

illecito di cui all'art. 2946 c.c. La motivazione di tale decisione si fonda su due argomenti considerati decisivi<sup>103</sup>:

a) non è possibile applicare la prescrizione breve di cui agli artt. 2497 e 2456 c.c., che si adatta alla diversa ipotesi della responsabilità extracontrattuale generale e speciale dei liquidatori, di cui, rispettivamente, agli artt. 2043 e 2947 c.c. e 2456 e 2949 c.c.;

b) non è possibile applicare la prescrizione breve sulla responsabilità contrattuale degli amministratori, di cui agli artt. 2394 e 2949 c.c., per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale;

c) è da escludere la prescrizione breve delle obbligazioni tributarie, in quanto non si tratta di obbligazione dell'imposta<sup>104</sup>.

Dello stesso avviso anche un'altra pronuncia della Cassazione, secondo la quale «nel caso di mancato pagamento di imposte dirette dovute da società tassabile in base a bilancio, la responsabilità del liquidatore, o dell'amministratore liquidatore di fatto, contemplata dagli artt. 265 ss. del d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 e 36 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, integra un debito proprio, per inosservanza di

---

<sup>103</sup>Cfr. Cass. civ. 6 luglio 1977, n. 2972; in tal senso anche Cass. civ. SS.UU. 4 maggio 1989, n. 2079.

<sup>104</sup>Cfr., sul tema, RAGUCCI, *La responsabilità tributaria*, cit., 100 ss.



uno specifico obbligo di legge, e quindi, in difetto di detta previsione, può essere invocata dall'amministrazione finanziaria nell'ordinario termine decennale di prescrizione, non essendo equiparabile alla responsabilità verso i creditori di cui agli artt. 2394 e 2456 c.c., né qualificabile come coobbligazione nel debito tributario.

Da tale natura della suddetta responsabilità consegue altresì che essa sussiste in dipendenza della certezza e definitività del debito tributario, senza che il liquidatore o amministratore possano opporre ragioni di invalidità del procedimento di accertamento del debito stesso, e che, inoltre, nonostante la mancata partecipazione di detti soggetti a quel procedimento ed il difetto nei loro confronti dei presupposti della capacità contributiva, non è prospettabile un contrasto tra le citate norme e gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione»<sup>105</sup>.

Nel 2001, una pronuncia molto equilibrata della Cassazione, invece, ha stabilito che<sup>106</sup>:

a) l'amministrazione finanziaria, nel caso in cui il liquidatore (o l'amministratore, nella fattispecie prefigurata dal comma 4 dello stesso art. 36) abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza

---

<sup>105</sup>Cass. 10 novembre 1989, n. 4765.

<sup>106</sup>Cass. civ. 17 giugno 2001, n. 8685.

provvedere al loro pagamento, può esercitare l'azione alla duplice condizione che i ruoli, in cui siano iscritti i tributi a carico della società, possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i tributi medesimi non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione;

b) nel caso di specie difettano le condizioni oggettive per l'eseribilità dell'azione di responsabilità, posto che l'obbligazione legale prevista dalla più volte citata disposizione insorge allorquando ricorrono gli elementi oggettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione (o liquidata di fatto) e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute, vale a dire di imposte che abbiano acquisito i caratteri della certezza e della definitività;

Queste conclusioni cui è giunta la Cassazione, ad avviso della dottrina<sup>107</sup>, hanno il pregio di aver puntualizzato un principio di diritto estremamente rilevante, ossia che non si può essere considerati responsabili di debiti che sono emersi successivamente all'operato, tra l'altro considerato anche irreprensibile, di un amministratore o di un liquidatore; in secondo luogo, la pronuncia assume rilevanza per aver criticato la lentezza a tratti esasperante dell'amministrazione

---

<sup>107</sup>Cfr. DAMMACCO, *La liquidazione delle società*, cit., 340.

finanziaria che, in molti casi, si è tradotta in un vero e proprio effetto *boomerang* per la stessa amministrazione, che si è vista, nel caso di specie, legittimamente rifiutare una pretesa tributaria, con grave danno per l'erario.

Questo orientamento è stato ribadito in una pronuncia del 2008, con la quale la Corte ha osservato che la responsabilità del liquidatore ha carattere sussidiario, in quanto è esercitabile a condizione che i tributi a carico della società siano stati iscritti a ruolo e che sia acquisita certezza legale che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione medesima.

In tale prospettiva, deve essere il liquidatore a provare l'insussistenza del debito oppure la sua incertezza, mentre l'amministrazione finanziaria, nel corso di giudizi proposti dalla società in liquidazione nei confronti degli accertamenti, è pur sempre tenuta a provare di avere iscritto i relativi crediti quanto meno in ruolo provvisori, dei quali può pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore<sup>108</sup>.

Altra pronuncia di un certo rilievo, infine, è stata emanata dalla Corte di Cassazione nel 2010, con la quale essa ha ribadito che la cancellazione di una società posta in essere attraverso la relativa

---

<sup>108</sup>Cfr. Cass. civ. 23 aprile 2008, n. 10508.

iscrizione nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la non ammissibilità del ricorso per cassazione promosso in nome della società, in considerazione del fatto che «l'estinzione della società determina anche la cessazione dell'incarico del liquidatore e la perdita dei suoi poteri rappresentativi e quindi anche del potere di rilasciare la procura alle liti»<sup>109</sup>.

---

<sup>109</sup>Cass. civ. 13 ottobre 2010, n. 21195.

### **3. La riforma legislativa del 2014: il cd. decreto semplificazioni**

In seguito alla riforma del legislatore del 2014<sup>110</sup>, i liquidatori divengono responsabili in proprio per il pagamento delle imposte che in origine erano dovute dalle società, ma tale tipo di responsabilità deve essere espressamente constatata con un apposito atto da parte dell' Agenzia delle entrate.

Questa previsione, contenuta nella novella legislativa, ha confermato l' esistenza, in capo ai liquidatori, di una vera e propria responsabilità *sui generis*, anche se comunque strettamente connessa al verificarsi di due condizioni:

- a) mancato pagamento dell' imposta;
- b) esistenza di attività, risalenti alla società stessa, con la quale avrebbe dovuto essere estinto il debito di imposta.

La riforma è contenuta nel comma 5 dell' art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 che modifica l' art. 36 del dpr. n. 602/1973, in materia di responsabilità degli obblighi dei liquidatori delle società.

Per effetto di tale novella legislativa, quindi, «i liquidatori dei soggetti all' imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono

---

<sup>110</sup>Per una visione complessiva sul cd. decreto semplificazioni si rinvia a MUSEO (a cura di), *Commento al decreto sulle semplificazioni (d.lgs. n. 175 del 2014)*, Torino, 2015.

all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte originariamente dovute dalla società»<sup>111</sup>.

I liquidatori, pertanto, non rispondono in via solidale, anche perché in tal caso gli spetterebbe un diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario, ma in via diretta. A tal fine, tuttavia, è necessario che ricorrano due condizioni: l'esistenza di una liquidazione attiva e il mancato pagamento di imposte dovute dalla società.

Premesso che le condizioni devono sussistere entrambe, ci si chiede cosa si intenda per imposte dovute: non avendo effettuato distinzione, si ritiene che il legislatore si riferisca a tutte le imposte, anche se l'obbligo di pagamento deriva da un decreto che ha ad oggetto esclusivamente l'imposta sui redditi. In particolare, si tratta di tutte le imposte erariali.

La questione, tuttavia, si fa più complicata in relazione alla natura giuridica della responsabilità dei liquidatori. In particolari ci si chiede a che titolo i liquidatori rispondano. La responsabilità viene accertata con un atto dell'Agenzia delle Entrate, che deve essere motivato e

---

<sup>111</sup>LAMEDICA, *Semplificazioni fiscali: responsabilità estesa per il liquidatore di società*, in [www.ipsosa.it](http://www.ipsosa.it), 17 gennaio 2015.

notificato regolarmente al liquidatore. Non si tratta, dunque, di un atto di accertamento, ma un atto di contestazione delle carenze riscontrate nell'attività del liquidatore, caratterizzato da una adeguata motivazione, a sua volta sorretta da idonea documentazione.

Le caratteristiche dell'atto in esame lo rendono impugnabile dinanzi al giudice di merito, ed in particolare alla Commissione tributaria, dinanzi alla quale sarà il liquidatore e dover dimostrare di non aver agito in maniera colpevole<sup>112</sup>.

La novità più rilevante, pertanto è costituita dall'inversione dell'onere della prova, che, in realtà, non dovrebbe cambiare granché la sostanza: laddove il liquidatore abbia agito correttamente, non avrà nulla da temere ai sensi della nuova normativa così come nulla aveva da temere ai sensi della vecchia disciplina.

La questione, tuttavia, diventa più complessa in considerazione del fatto che il decreto semplificazioni, parallelamente alla modifica dell'art. 36, ha previsto che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui

---

<sup>112</sup>Cfr. CACCIAPAGLIA, ANNICCHIARICO, MERCURIO, *Le nuove semplificazioni fiscali*, Torino, 2015, 55 ss.

all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

L'analisi congiunta delle due disposizioni ha indotto parte della dottrina a pervenire alla seguente conclusione: «poiché la società liquidata può (ora) essere oggetto di pretese accertative e/o liquidatorie che si manifestano e vengono azionate in epoca successiva alla sua cancellazione, se tali pretese si trasformano in “crediti tributari privilegiati” (sia perché gli atti accertativi/liquidatori non vengono impugnati, sia perché, laddove impugnati, si arrivi ad una sentenza sfavorevole definitiva), i liquidatori potrebbero essere chiamati a risponderne personalmente ex art. 36»<sup>113</sup>.

In tale prospettiva, è suggerito ai creditori di accantonare un apposito “fondo rischi fiscali potenziali”, cui deve corrispondere un parallelo fondo di liquidità, che deve essere utilizzato, al cospetto di accadimenti nefasti, per soddisfare i crediti tributari, una volta che si siano resi definitivi, in modo da fornire la prova richiesta da legislatore.

---

<sup>113</sup>COSER, *La (nuova?) responsabilità dei liquidatori*, in *Euroconference. L'informazione quotidiana da professionista a professionista*, 4 febbraio 2016.



In tal modo, si assisterebbe al sacrificio del pagamento dei debiti di grado inferiore a quelli fiscali, nonché la distribuzione ai soci dell'attivo di liquidazione, per un importo pari al fondo accantonato.

Detto in altro modo, l'orientamento che suggerisce al liquidatore la creazione di un fondo rischi fiscali potenziali si fonda sulla considerazione che tra i crediti tributari da soddisfare in via privilegiata «rientrano non solo quelli conclamatisi nella fase liquidatoria, ma anche quelli meramente potenziali, che cioè si manifestino, in concreto, nell'*an* e nel *quantum*, solo successivamente alla conclusione della procedura liquidatoria ed alla cancellazione della società»<sup>114</sup>.

Questa ricostruzione, tuttavia, è stata criticata da altra dottrina, la quale ha evidenziato che, dal punto di vista giuridico, sussiste una profonda differenza tra responsabilità dei soci e responsabilità dei liquidatori: in particolare, si è sostenuto che:

«è pacifico che la responsabilità dei soci (prevista dall'art. 36 comma 3 e, in via più generale, dall'art. 2495 Cod. Civ., in base al quale “i creditori sociali [tra cui l'Erario] non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse”) si fonda su un rapporto giuridico di successione;

---

<sup>114</sup>MARCHESELLI, *Contenzioso tributario*, Milano, 2015, 88.

b) la responsabilità dei liquidatori è invece riferita ad un debito *proprio*, distinto dalla obbligazione tributaria della società, anche se a questa commisurata»<sup>115</sup>.

Ne deriva che, mentre ai soci può essere addebitato il debito di imposta che scaturisce dalla fattispecie impositiva realizzata dalla società, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla norma, la *ratio* della responsabilità dei liquidatori non può che essere quella della violazione dei doveri imposti dall'esercizio dell'attività di liquidazione, in grado di far emergere una specifica fattispecie, che non si fonda sulla capacità contributiva del soggetto, ma sull'illecito commesso.

In tal senso si è espressa anche la Cassazione, secondo la quale la responsabilità del liquidatore costituisce una «autonoma obbligazione legale che insorge quando ricorrono gli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute»<sup>116</sup>.

La conseguenza di questo orientamento è che «mentre il pagamento di debiti di imposta conclamatisi e divenuti certi ed esigibili

---

<sup>115</sup>M. COSER, *La (nuova?) responsabilità dei liquidatori*, cit.

<sup>116</sup>Cass. civ. 15 maggio 2010, n. 6559.

successivamente alla cancellazione potrà sempre essere coercitivamente preteso dai soci, ai liquidatori sarà consentito sottrarsi a tale responsabilità “provando” di non aver violato il dovere imposto dal più volte citato art. 36»<sup>117</sup>.

Dal punto di vista pratico tale principio comporta che al liquidatore non potrà mai essere imputato di aver pretermesso il pagamento di un debito fiscale privilegiato laddove tale debito si fosse rivelato inesistente all'atto del pagamento dei debiti con privilegio inferiore, o dell'assegnazione, ai soci, dell'attivo di liquidazione.

Il liquidatore, al fine di preconstituirsì una prova, può decidere di attivare una serie di strumenti di verifica, quali:

- a) richiesta di eventuali estratti di ruolo presso l'Agenzia delle entrate;
- b) accesso al Cassetto fiscale della società per sincerarsi dell'esistenza di eventuali comunicazioni di irregolarità che non sono state soddisfatte;
- c) richiesta all'Agenzie dell'entrate del certificato di carichi pendenti.

In conclusione, deve essere osservato che, aderendo al diverso orientamento secondo il quale i liquidatori sarebbero comunque responsabili del pagamento dei debiti tributari emerse in seguito alla proposizione di pretese fiscali azionate, per la prima volta,

---

<sup>117</sup>M. COSER, *La (nuova?) responsabilità dei liquidatori*, cit.

successivamente alla cancellazione della società, si produrrebbero conseguenze paradossali dal punto di vista prettamente pratico: pare evidente, infatti, che, per evitare qualunque tipo di rischio, i liquidatori tenderebbero presumibilmente ad astenersi dall'effettuare qualsivoglia pagamento di debiti diversi da quelli fiscali, in considerazione del fatto che non sarebbero nella posizione tale da escludere a priori la possibilità che in futuro possano manifestarsi debiti fiscali, che in quel momento, tuttavia, non sono noti.

Va segnalato, in conclusione, che si è formata una prima giurisprudenza, relativamente alla recente riforma, che merita di essere richiamata.

In particolare, la Cassazione ha osservato che «il d.lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia

presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente)»<sup>118</sup>.

La stessa Cassazione, inoltre, ha sostenuto che «in base al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, l'effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo ("ai soli fini"), nel senso che l'estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la "validità" e l'"efficacia" sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi.

Va, poi, sottolineato che il differimento degli effetti dell'estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l'eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l'estinzione»<sup>119</sup>.

Infine, con riferimento al presunto valore interpretativo della novella legislativa del 2014, che inciderebbe sul carattere retroattivo della

---

<sup>118</sup>Cass. civ. 2 aprile 2015, n. 6743.

<sup>119</sup>Cass. civ. 2 aprile 2015, n. 6743.

stessa, la Corte ha chiarito che una tale interpretazione è inammissibile; in particolare, ad avviso della Corte, «posto che il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4 non ha alcuna valenza interpretativa (dato il suo tenore testuale, che non solo non assegna espressamente alla disposizione alcuna natura interpretativa, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dello statuto dei diritti del contribuente, ma neppure in via implicita intende privilegiare una tra le diverse possibili interpretazioni delle precedenti disposizioni in tema di estinzione della società), occorre prendere atto che, in concreto, il testo della disposizione non consente di individuare alcun indice di retroattività per la sua efficacia e, pertanto, rispetta il comma 1 dell'art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente. Più in dettaglio, l'enunciato della disposizione in esame non autorizza ad attribuire effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati a società già estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l'estinzione siano intervenute anteriormente al 13 dicembre 2014. La stessa relazione illustrativa al d.lgs. non affronta in alcun modo la questione dell'eventuale efficacia retroattiva della norma»<sup>120</sup>.

---

<sup>120</sup> Cass. civ. 2 aprile 2015, n. 6743.

#### **4. La responsabilità dei soci di società estinte per i debiti tributari**

Il comma terzo dell'art. 36 del dpr. n. 602/1973 dispone che «i soci o associati che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno ricevuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al comma 1 nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile».

La disposizione in esame delinea due diverse tipologie di responsabilità dei soci in riferimento ai due diversi momenti temporali nei quali essi ricevono beni o somme di denaro: la prima decorre dai due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione sino all'apertura di tale procedura; l'altra è connessa all'inizio della liquidazione fino alla cessazione totale della stessa<sup>121</sup>.

La dottrina, inoltre, ha osservato che «l'art. 36, anche con riferimento ai soci, non presenta alcun carattere sanzionatorio neppure improprio, tale per cui si debba adottare un'interpretazione di carattere restrittivo,

---

<sup>121</sup>Cfr. MONTI, *La responsabilità dei liquidatori, amministratori e soci prevista dall'art. 36, DPR n. 602/1973: gli aspetti sostanziali dell'istituto*, in *Rass. trib.*, 1986, 47 ss.

atteso che la loro responsabilità trova fondamento nel nesso eziologico tra l'inadempimento del soggetto passivo (l'ente societario), con il concorso del comportamento (a prescindere dall'elemento soggettivo) dell'amministratore e/o del liquidatore, e la percezione di somme o beni sociali in un predeterminato spazio temporale ovvero durante il "periodo di sorveglianza" stabilito *ex lege*<sup>122</sup>.

La norma in esame, in realtà, ha un carattere meramente procedimentale, posta a garanzia patrimoniale delle ragioni creditorie dell'erario, in grado di derogare anche alla limitata responsabilità dei soci di società di capitali.

In relazione all'interpretazione di questa disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite che, con tre diverse pronunce emanate nello stesso giorno, hanno posto fine ad una annosa *querelle*, osservando che «qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a

---

<sup>122</sup>MARENA, *La responsabilità dei soci di società estinte per i debiti tributari*, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), 26 febbraio 2014.



seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato»<sup>123</sup>.

La medesima Corte in versione nomofilattica, poi, ha ulteriormente chiarito che «la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato

---

<sup>123</sup>Cass. civ. SS.UU. 12 marzo 2013, n. 6070.

quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta».

Quello che rileva, in definitiva, è che l'art. 36 del dpr. n. 602/73 rappresenta il fondamento normativo per individuare il soggetto responsabile in caso di chiamata del Fisco per il recupero dei debiti tributari di una società ormai sciolta<sup>124</sup>.

Il Fisco, dunque, potrà avvalersi della regola generale che prevede la responsabilità individuale dei singoli soci nei limiti di quanto ad essi è stato assegnato in base al bilancio finale di liquidazione<sup>125</sup>.

Va segnalato, da ultimo, che la pronuncia in esame, in realtà, non ha convinto in tutti i suoi elementi, se si pensa che, proprio di recente, in seguito alla riforma del legislatore del 2014, una parte della giurisprudenza di merito ha espresso qualche perplessità in relazione al profilo della prova dinamica richiamata nella sentenza delle Sezioni Unite; in particolare, i giudici hanno osservato che «suscita perplessità l'affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni unite della Corte

---

<sup>124</sup>Cfr. CATALDO, *Gli effetti della cancellazione della società per i creditori*, in *Fall.*, 2010, 140 ss.

<sup>125</sup>Sul punto si v. DALFINO, *Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese*, in *Soc.*, 2010, 1011 ss.

di cassazione n. 6070 del 2013, secondo la quale la prova del "fatto dinamico" costituito dalla prosecuzione dell'attività dopo la cancellazione dal registro delle imprese consentirebbe, nelle società di persone, di superare l'effetto estintivo previsto dall'articolo 2495 c.c. La tesi pare, infatti, contraria al dato legislativo contenuto nella citata norma ("ferma restando l'estinzione della società") e difficilmente conciliabile con la previsione dell'articolo 2490, comma 6, c.c., il quale, nel consentire la cancellazione d'ufficio della società sul mero presupposto formale del mancato deposito dei bilanci per tre anni consecutivi, nega logicamente qualsivoglia rilievo all'effettiva prosecuzione dell'attività d'impresa»<sup>126</sup>.

Nel momento in cui scriviamo, la Cassazione non si è ancora espressa sulle perplessità evidenziate dalla giurisprudenza di primo grado, ma è indubbio che la tematica è ancora in divenire, per cui è estremamente lontana dall'essere giunta ad un approdo sicuro.

---

<sup>126</sup>Trib. Verona 3 maggio 2014.

## CONCLUSIONI

L'idea del legislatore, in materia di scioglimento e liquidazione della società, è quella di massimizzare il valore del patrimonio sociale nella maniera più rapida possibile, attraverso la valorizzazione dell'esercizio dell'impresa e del momento gestionale che ad esso è strettamente connesso.

L'obiettivo del legislatore, dunque, è vincolato alla realizzazione del massimo valore possibile del patrimonio nel tempo più breve, al fine di consentire ai soci di ottenere la restituzione in denaro del loro investimento dopo che siano state soddisfatte tutte le pretese dei creditori.

Verso questo fine, è protesa tutta l'attività normativa del legislatore, che continua ad occuparsi con una certa costanza della tematica in esame, segno della evidente insoddisfazione per la disciplina dettata dai vari provvedimenti esistenti, oltre che della necessità di adeguare la normativa alla mutevolezza della realtà circostante.

Il recente “decreto semplificazioni” si muove anch'esso in quest'ottica: cercare di fare in modo che la disciplina in materia, non solo in relazione allo specifico profilo della liquidazione, responsabilizzi maggiormente tutti i soggetti dell'ordinamento in materia fiscale.

In particolare, in relazione alla liquidazione, la novella legislativa, come si è visto, ha previsto un regime più severo nei confronti dei liquidatori.

Tali soggetti sono i protagonisti di una fase che abbiamo visto essere estremamente delicata, del tutto diversa da quella in cui la società era nel pieno dell'esercizio, dalla quale si distingue nettamente. La giurisprudenza, infatti, in proposito ha evidenziato che la società, sia di capitali che di persone, dopo il suo scioglimento per qualsiasi causa, non rappresenta nella fase di liquidazione un ente diverso da quello originario dato che continua ad esistere con la stessa individualità, struttura ed organizzazione di prima, ma con una ristretta capacità, per la modificazione dello scopo che non è più quello dell'esercizio dell'impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito verso i terzi. Con la messa in liquidazione, la società, pur continuando a sopravvivere, ha uno scopo diverso da quello per cui fu costituita, ossia non più quello di svolgere un'attività di imprenditrice, ma quello di liquidare i risultati della precedente attività sociale.

In questa fase, prevale il ruolo dei liquidatori: la gestione della fase liquidatoria si sostanzia nell'obbligo imposto ai liquidatori di compiere

tutte quelle attività materiali, negoziali ed anche processuali richieste dalla natura dell'incarico e utili per la liquidazione della società.

I liquidatori, inoltre, nel caso in cui siano stati autorizzati dall'assemblea, potranno eventualmente concedere in affitto l'azienda in attesa di una favorevole occasione per la sua cessione in blocco oppure procedere eventualmente alla suddivisione dell'azienda in più rami per consentirne una più semplice oltre che remunerativa commerciabilità.

Tutta la disciplina del legislatore, negli ultimi anni, è diretta a responsabilizzare l'operato dei liquidatori, il cui ruolo è stato reso ancora più delicato, come testimonia la recente introduzione dell'inversione dell'onere della prova, che tanto ha fatto discutere e tanto farà ancora discutere in futuro.

Sotto questo profilo, infatti, c'è una certa insoddisfazione, in quanto si ritiene che l'atteggiamento del legislatore sia stato troppo repressivo.

Non sappiamo, allo stato attuale, cosa ci riserverà il futuro, ma pare estremamente arduo pensare che il legislatore sceglierà di tornare indietro rispetto alla strada prescelta.

## BIBLIOGRAFIA

- ABRIANI, ALESSI, MORETA (a cura di), *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, Milano, 2007. AIELLO, *Scioglimento della società e responsabilità di amministratori e sindaci tra vecchio e nuovo diritto*, in *Giur. it.*, 2012, 2352 s.;
- AIELLO, *Il collegio sindacale: struttura e funzioni*, in COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009*, Bologna, 2009 ALESSI, *I liquidatori delle società per azioni*, Torino, 1994.
- AMBROSINI (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003. AVI, DORIA, FRANCHINI, *La liquidazione della società*, Milano, 2008. BALZOLA, *Sulla legittimazione del singolo sindaco a proporre istanza di accertamento della causa di scioglimento*, in *Giur. comm.*, 2005. BERTOLOTTI, *Società per azioni. Collegio sindacale. Revisori. Denuncia al tribunale*, Torino, 2015. BONELLI, *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma della società*, Milano, 2004.
- BRUNO, *I profili fiscali nella liquidazione coatta amministrativa*, in GHIA, PICCININNI, SEVERINI, *Trattato delle procedure concorsuali*, Torino, 2012. CACCIAPAGLIA, ANNICCHIARICO, MERCURIO, *Le nuove semplificazioni fiscali*, Torino, 2015.

CAPPIELLO, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali*, in *Giur. comm.* 1, 1998. CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 2006. CARBONE, GIUFFRÈ, *Scioglimento ed estinzione e poteri dei liquidatori: alienazione di bene immobile*, in *Le società* 10, 2009.

CASAMASSIMA, *I bilanci di liquidazione nella società per azioni*, in *Rivista del notariato* 1, 2003. CATALDO, *Gli effetti della cancellazione della società per i creditori*, in *Fall.*, 2010. CAVALLI, *Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate*, in ABBADESSA, PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum di Gian Franco Campobasso III*, Torino, 2007.

COLOMBO, *Il bilancio di esercizio nelle società per azioni*, Padova, 1965. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, Milano, 2012. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001. COSER, *La (nuova?) responsabilità dei liquidatori*, in *Euroconference. L'informazione quotidiana da professionista a professionista*, 4 febbraio

2016. DALFINO, *Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese*, in *Soc*, 2010. DAMMACCO,



*La liquidazione delle società. Profili fiscali*, Rimini, 2015. DE CICCO, *Convocazione di assemblea di società a responsabilità limitata: diritto del socio vs stabilità delle decisioni societarie*, in *Rivista di diritto dell'impresa* 1, 2014. DESARIO, *Bilancio ordinario e bilanci di liquidazione nelle società per azioni. Profili funzionali e impugnative*, Milano, 2005. DE VIVO, *Lo scioglimento e la liquidazione*, in AA.VV., *La nuova S.p.a. e la nuova S.r.l.*, Milano, 2004. DI BRINA, *La responsabilità per le nuove operazioni successive allo scioglimento della S.p.a.*, Milano, 1996. DI BRINA, *I poteri dei liquidatori di società di capitali*, in *Le società* 7, 2012. DIMUNDO, *Art. 2484 c.c. Cause di scioglimento*, in LO CASCIO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003. DIMUNDO, *Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere (artt. 2484-2510 c.c.)*, Milano, 2003. DI SABATO, *Diritto delle società*, Torino, 2003. ESPOSITO, *La fase dello scioglimento*, in FIMMANÒ (a cura di), *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*<sup>2</sup>, Milano, 2011. FACCHIN, *Sub art. 2487*, in GRIPPO (a cura di), *Commentario delle società*, Torino, 2009. FERRI, *Le società*, Torino, 1987. FIMMANÒ, *Prove tecniche di esercizio provvisorio riformato*, in *Giur. comm.*,

2007. FIMMANÒ, TRAVERSA, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma*, in *Riv. not.*, 2003.

FRASCARELLI, *La liquidazione delle società*, Milano, 2006. FRÈ, 2484 c.c., in FRÈ, SBISA (a cura di), *Società per azioni I*, Bologna, 1997. GAETA, *L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea: necessità di un accertamento concreto*, in *Giur. mer.*, 2011. GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972. GIANNATTASI, *Impugnabilità della nomina presidenziale dei liquidatori nelle ipotesi di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea*, in *Giust. civ.* 1, 1968. GUERRERA, *Trasformazione, fusione e scissione*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2004. GUERRERA, *Artt. 2446-2447*, in NICCOLINI, STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, Napoli, 2004. HOLZMILLER, *Soluzioni operative: mancato funzionamento dell'assemblea e nomina dei liquidatori*, in *Diritto e pratica della società* 5, 2008. IRACE, *La liquidazione della società per azioni*, Pesole, 1988. LAMEDICA, *Semplificazioni fiscali: responsabilità estesa per il liquidatore di società*, in [www.ipsosa.it](http://www.ipsosa.it), 17 gennaio 2015. LAURINI, *Manuale breve della S.r.l. e delle operazioni straordinarie*, Padova, 2004.

LAURINI, *La società a responsabilità limitata post-riforme. Nuovi modelli organizzativi e regole di funzionamento*, Padova, 2014. NICCOLINI, *I bilanci nella liquidazione delle società di capitali*, in *Rivista dei dottori commercialisti* 5, 1998. NICCOLINI, *Gestione dell'impresa nella società in liquidazione: prime riflessioni sulla riforma*, in *Riv. soc.*, 2003. NICCOLINI, *La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell'estinzione delle società di capitali. La riforma delle società*, Torino, 2003. NOBILI, *La riduzione del capitale*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso III*, Torino, 2007. MARCHESELLI, *Contenzioso tributario*, Milano, 2015. MARENA, *Poteri e responsabilità del liquidatore*, in *Persona e danno*, 26 marzo 2014. MARENA, *Scioglimento, liquidazione e fallimento delle società di persone. Cause di scioglimento e fasi della liquidazione*, Roma, 2014. MARASÀ, *Le modifiche statutarie. L'estinzione della società*, in *Diritto societario: dai progetti alla riforma*, Courmayeur, 2002. MATTEUCCI, *Operazioni straordinarie. Aspetti tributari ed economici, profili di elusione fiscale e valide ragioni economiche*, Rimini, 2010. MOGOROVICH, *Adempimenti fiscali della liquidazione dell'impresa*, in *Fisco*, 2011. MONTAGNANI, *Disfunzioni dell'organo deliberativo e impossibilità*

*di conseguimento dell'oggetto sociale*, in *Riv. dir. civ.* 1, 1989. MONTI, *La responsabilità dei liquidatori, amministratori e soci prevista dall'art. 36, DPR n. 602/1973: gli aspetti sostanziali dell'istituto*, in *Rass. trib.*, 1986. MORO VISCONTI, *I sindaci delle società in liquidazione*, in *Il controllo nelle società e degli Enti* 3, 2004. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale. IV. Società per azioni*, Padova, 1957. MOTTO, SERAFINI, *Annulabilità della deliberazione assembleare per mancata determinazione del valore di liquidazione delle azioni*, in *Le società* 7, 2013. MUSEO (a cura di), *Commento al decreto sulle semplificazioni (d.lgs. n. 175 del 2014)*, Torino, 2015. PACIELLO, *I nuovi prospetti contabili tra funzione informativa e funzione organizzativa: prime riflessioni su alcune novità della riforma*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2002. PACIELLO, *I nuovi prospetti contabili tra funzione informativa e funzione organizzativa: prime riflessioni su alcune novità della riforma*, in *Rivista di diritto delle imprese*, 2004. PAOLONE, *Gli istituti della cessazione aziendale*, Milano, 2008. PARRELLA, *Sub art. 2487 c.c.*, in AA.VV., *La riforma delle società*, Torino, 2003. PASQUARIELLO, *Sub art. 2484*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società III*, Padova, 2005. PERRINO, *La rilevanza delle regole del procedimento in tema*

*di avviso di convocazione di assemblea di società a responsabilità limitata*, in *Foro it.* 3, 2014. PINTO, *In tema di nomina giudiziale dei liquidatori e di impossibilità di funzionamento dell'assemblea*, in *Giurisprudenza commerciale* 3, 2003. PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni*, Milano, 2003. PORZIO, *L'estinzione della società per azioni*, Napoli, 1959. RACUGNO, *Venir meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari*, in *Giur. comm.*, 2010. RAGUCCI, *La responsabilità tributaria dei liquidatori di società di capitali*, Torino, 2013. RIGANTI, *Il termine per la convocazione dell'assemblea di s.r.l.*, in *Giurisprudenza commerciale* 6, 2014. ROMANO, *Delibera di nomina e revoca dei liquidatori di S.r.l.*, in *Consulenza* 13, 2009. SALAFIA, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, in *Società*, 2003. SALAFIA, *Liquidazione della società di capitali: poteri del liquidatore*, in *Società* 2, 2009. SANTI DI PAOLA, *Scioglimento e liquidazione di società di capitali*, Milano, 2012. SANTUS, DE MARCHI, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario*, in *Rivista del notariato*, 2003. SCHLESINGER, *L'approvazione del rendiconto annuale nelle società di persone*, in *Riv. soc.*, 1965. SCIMENI, *I poteri dei liquidatori delle società di capitali nella distribuzione dell'attivo*, in

*Le società* 3, 2008. SODI, *La nomina dei liquidatori di s.r.l. e l'intervento del notaio*, in *Rivista di diritto societario* 4, 2007. SOLDATI, *I poteri dei liquidatori nelle società cooperative*, in *Diritto e pratica delle società* 18, 2003. STABILINI, *Potere di convocazione dell'assemblea da parte dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale*, in *Le Società* 12, 2015. STABILINI, *Presupposto dello scioglimento per continuata inattività dell'assemblea e potere dei soci di convocazione dell'assemblea*, in *Le Società* 6, 2015. STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario III*, Napoli, 2004. TAMBORLINI, *Nomina dei liquidatori nelle società di capitali: assemblea ordinaria o straordinaria?*, in *Impresa commerciale industriale* 4, 2001. TRAVERSA, *Le cause di scioglimento*, in FIMMANÒ (a cura di), *Scioglimento e liquidazione*, Milano, 2011. TURELLI, *L'informazione sulla gestione nelle società per azioni in liquidazione*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso IV*, Torino, 2007. VAIRA, *Gli scioglimento e liquidazione della società*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica de Il Sole 24 ore*, Milano, 2007. VERNA, *Liquidazione delle società di capitali. Disciplina civilistica, contabile e tributaria*, Padova, 2009. ZORZI, *Cancellazione della società dal registro delle*

*imprese, estinzione della società e tutela dei creditori*, in *Giur. comm.*,  
2002.

